



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LEGGE DI BILANCIO 2021

(Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ([Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46](#)) – in vigore dal 1° gennaio 2021, salvo quanto diversamente previsto.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI FISCALI	7
1. Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico (art. 1, commi da 2 a 7)	7
2. Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (art. 1, commi 8 e 9)	7
3. Sospensione versamenti fiscali e contributivi settore sportivo (art. 1, commi 36 e 37)	7
4. Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari (art. 1, comma 38)	8
5. Rideterminazione percentuali di compensazione IVA per cessioni di animali vivi (art. 1, comma 39)	8
6. Iva agevolata per i piatti pronti (art. 1, comma 40)	8
7. Imposta di registro minima per i terreni agricoli (art. 1, comma 41)	8
8. Modifiche disciplina fiscale della tassazione dei ristorni delle società cooperative (art. 1, commi 42 e 43)	8
9. Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali (art. 1, commi da 44 a 47)	9
10. Riduzione IMU e TARI per soggetti non residenti titolari di pensione (art. 1, commi da 48 a 49)	9
11. Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati (art. 1, comma 50)	9
12. Estensione rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica (art. 1, comma 83)	10
13. Procedura d’infrazione n. 2008/2010 - Adeguamento della normativa IVA	10
14. Credito d’imposta cuochi professionisti (art. 1, commi da 117 a 123)	10
15. Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche (art. 1, commi da 227 a 229)	11
16. Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (art. 1, commi da 233 a 243)	11
17. Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale (art. 1, comma 266)	13
18. Incentivi fiscali per favorire la successione e la trasmissione delle imprese (art. 1, commi 271 e 272)	13
19. Esenzione Iva per strumentazione per diagnostica COVID-19 (art. 1, comma 452)	14
20. Esenzione prima rata IMU (art. 1, commi da 599 a 601)	14
21. Modifiche alla disciplina del credito d’imposta locazioni commerciali e affitto di azienda (art. 1, comma 602)	14
22. Misure fiscali a sostegno dell’informazione e dell’editoria (art. 1, commi 608 – 610)	14
22.1. Credito di imposta per investimenti pubblicitari (art. 1, comma 608)	14
22.2. Tax credit per le edicole (art. 1, comma 609)	15
22.3. Credito di imposta per le testate editate in formato digitale (art. 1, comma 610)	15
23. Soppressione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (art. 1, commi da 628 a 630)	15
24. Imposta locale sul consumo per Campione d’Italia (art. 1, comma 847)	15
25. Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti (art. 1, comma da 1075 a 1078)	15
25.1. Estensione del sistema INFOIL (art. 1, comma 1075)	15
25.2. Comunicazione telematica della garanzia per l’esercizio di deposito fiscale/IVA (art. 1, comma 1076)	15
25.3. Variazione di titolarità e trasferimento di gestione di depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali (art. 1, commi 1077 e 1078)	16
26. Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA (art. 1, commi da 1079 a 1081 e comma 1083)	16
27. Imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. Sugar tax): rinvio e modifiche (art. 1, comma 1086)	16
28. Subentro Agenzia delle entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A. (art. 1, comma 1090)	17
29. Sospensione termini per notifica cartelle di pagamento nei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 (art. 1, comma 1094)	17
30. Modifiche disciplina accordi preventivi di cui all’art 31-ter del d.P.R. n.600 del 1973 (art. 1, comma 1101)	17
31. Semplificazioni fiscali (art. 1, commi da 1102 a 1107)	18
31.1. Obbligo di annotazione trimestrale delle fatture emesse per i contribuenti minori (art. 1, comma 1102)	18

31.2. Operazioni transfrontaliere-comunicazione tramite il Sid e abolizione del c.d. “esterometro” (art. 1, commi 1103 e 1104).....	18
31.3. Divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche (art. 1, comma 1105).....	19
31.4. Documenti precompilati IVA (art. 1, comma 1106)	19
31.5. Province autonome di Trento e Bolzano – Irap e portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 1107)	19
32. Applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore (art. 1, comma 1108).....	19
33. Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1, commi da 1109 a 1114).....	19
34. Proroga esenzione IMU per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 e del 2016 (art. 1, comma 1116 – 1119).....	21
35. Abrogazione imposta sul Money transfer (art. 1, comma 1120)	21
36. Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 1, commi 1122 e 1123)	21
37. Aumento dell’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche [art. 1, comma 1124, dalla lett. a) alla lett. e)].....	21
38. Aumento dell’imposta di consumo del tabacco riscaldato (art. 1, comma 1126).....	22
39. Interpretazione autentica delle norme in tema di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia (art. 1, comma 1127)	22

DISPOSIZIONI IN MATERA DI CREDITO.....22

1. Promozione attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione (art. 1, commi 107 e 108).....	22
2. Agevolazioni a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (art. 1, comma 127)	23
3. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1, commi 206 e da 208 a 212)	23
4. Proroga della sospensione degli atti con efficacia esecutiva (art. 1, comma 207)	24
5. Fondo di garanzia PMI e moratoria in favore di società finanziarie e di assicurazione (art. 1, comma 213).....	24
6. Cartolarizzazione dei crediti (art. 1, commi 214 e 215).....	24
7. Interventi sui finanziamenti di cui all’art. 13, lett. m) del dl liquidità (art. 1, commi da 216 a 218)	25
8. Credito d’imposta per minusvalenze sui PIR (art. 1, commi da 219 a 226).....	25
9. Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 1, comma 231).....	25
10. Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 1, comma 232).....	26
11. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche con le risorse del programma Next Generation EU (art. 1, commi da 244 a 247)	26
12. Proroga della moratoria straordinaria dei debiti bancari (art. 1, commi da 248 a 254)	26
13. Interventi in materia di Microcredito (art. 1, comma 255).....	26
14. Nuova operatività dei Confidi a valere sul Fondo di prevenzione usura (art. 1, commi da 256 a 258).....	26
15. Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 1, commi 263 e 264)	27
16. Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale (art. 1, comma 265)	28
17. Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura (art. 1, comma 402).....	28
18. Sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi calamitosi (art. 1, commi 946-950).....	28
19. Lotteria degli scontrini e cashback (art. 1, commi da 1095 a 1097).....	28

DISPOSIZIONI IN MATERA DI INCENTIVI E POLITICA DI COESIONE29

1. Co-finanziamento nazionale interventi finanziati con fondi EU periodo 2021-2027 (art. 1, commi da 51 a 57).....	29
2. Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi (art. 1, commi 80 e 81)	29
3. Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo (art. 1, commi da 84 a 86).....	29
4. Contributo a fondo perduto attività economiche nei centri storici (art. 1, commi 87 e 88).....	30
5. Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini” (art. 1, commi 95 e 96)	30
6. Fondo impresa femminile (art. 1, commi da 97 a 106)	30
7. Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (art. 1, commi 128 e 129).....	32
8. Modifiche alla misura “Resto al Sud” (art. 1, comma 170)	32

9. Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno 2021 (art. 1, commi 171 e 172)	32
10. Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 177)	32
11. Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 179 a 184)	33
12. Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 1, commi da 185 a 187)	33
13. Contratto Istituzionale di Sviluppo zone Sisma (art. 1, comma da 191 a 193)	33
14. Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali (art. 1, commi da 196 a 199)	34
15. Contributi ai comuni per evitare la deindustrializzazione (art. 1, comma 200)	34
16. Contributi alle imprese non industriali (art. 1, commi 201 e 202)	34
17. Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1, comma 230)	35
18. Tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali (art. 1, commi 268-269)	35
19. Integrazione alle finalità del "Fondo crescita sostenibile" (art. 1, commi 270 e 273)	35
20. Finanziamenti agevolati Invitalia (art. 1, comma 274)	35
21. Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali (art. 1, commi 381-384)	36
22. Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto (art. 1, commi 437-439)	36
23. Bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale (art. 1, commi 612 e 613)	36
24. Bonus TV 4.0 (art. 1, commi 614-615)	37
25. Regime temporaneo aiuti di Stato (art. 1, comma 627)	37
26. Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e 2020 (art. 1, comma 700)	38
27. Eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna (art. 1, commi 781 e 782)	38
28. Contributi per il sisma Abruzzo 2009 (art. 1, comma 945)	38
29. Misure di attuazione del Next Generation EU - istituzione del fondo Next Generation EU-Italia (art. 1, commi da 1037 a 1050)	38
30. Transizione 4.0: Credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065)	39
31. Credito di imposta in ricerca e sviluppo e credito di imposta in formazione 4.0 (art. 1, commi 1064, 1066 e 1067)	40
32. Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico (art. 1, commi da 1068 a 1074)	41
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE	42
1. Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile (art. 1, commi da 10 a 15)	42
2. Esonero contributivo per l'assunzione di donne (art. 1, commi da 16 a 19)	42
3. Incremento del Fondo per le politiche della famiglia (art. 1, comma 23-24)	42
4. Congedo obbligatorio del padre lavoratore (art. 1, comma 25)	43
5. Misure a favore del lavoro giornalistico (art. 1, commi 29 e 30)	43
6. Agevolazioni contributive per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud (art. 1, commi da 161 a 168)	43
7. Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (art. 1, comma 275)	43
8. Fondo per il Sostegno della Parità Salariale di Genere (art. 1, commi 276-277)	43
9. Trattamenti di Cigs per cessata attività (art. 1, comma 278)	43
10. Rinnovo dei contratti a tempo determinato (art. 1, comma 279)	44
11. Settore call center (art. 1, comma 280)	44
12. Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate (art. 1, comma 284)	44
13. Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica (art. 1, comma 285)	44
14. CIGD per crisi aziendali (art. 1, commi da 286 a 288)	44
15. Piani di recupero occupazionale (art. 1, comma 289 e 290)	44
16. Indennità per i lavoratori della Regione Campania (art. 1, comma 291)	44
17. Sistema duale (art. 1, comma 297)	45
18. Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (art. 1, comma 298)	45
19. CIG COVID-19: nuovi trattamenti. Esonero contributivo. Disposizioni in materia di licenziamento (art. 1, commi da 299 a 314)	45
20. ANPAL Servizi S.p.A. (art. 1, comma 320)	45
21. Fondo per le politiche attive del lavoro (art. 1, commi da 324 a 328)	45
22. Contratto di Espansione Interprofessionale (art. 1, comma 349)	46

23. Congedo di Paternità (art. 1, commi 363- 364).....	46
24. Sostegno alle madri con figli disabili (art.1, commi 365-366).....	46
25. Reddito di Cittadinanza (art. 1, comma 371)	47
26. Indennità di continuità reddituale e operativa, cd. ISCRO (art. 1, commi da 386 a 401).....	47
27. Disposizioni in favore dei lavoratori fragili (art. 1, commi 481 e 482).....	48

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE 48

1. Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti (art. 1, commi da 20 a 22)	48
2. Riequilibrio gestione previdenziale sostitutiva INPGI (art. 1, commi 31 e 32)	48
3. Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico (art. 1, commi 34 e 35)	48
4. Incremento spesa per attività di inclusione delle persone con disabilità (art. 1, comma 156).....	49
5. Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale (art. 1, comma 321)	49
6. Fondo per i caregiver familiari (art. 1, comma 334)	49
7. Opzione donna (art. 1, comma 336).....	49
8. Semplificazione procedure di erogazione pensione di cittadinanza (art. 1, comma 337).....	49
9. Proroga Ape sociale (art. 1, comma 339).....	49
10. Fondo per piattaforma raccolta firme persone con disabilità per richiesta referendum (art. 1, commi da 341a 344)	50
11. Incentivo all'esodo lavoratori più anziani (art. 1, comma 345).....	50
12. Disposizioni speciali sui requisiti e le decorrenze dei trattamenti pensionistici – cd. Nona salvaguardia pensionistica (art. 1, comma 346).....	50
13. Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale e ciclico (art. 1, comma 350).....	50
14. Assegno natalità – c.d. “bonus bebè” (art. 1, comma 362).....	51
15. Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (art. 1, comma 367).....	51
16. Contributo per l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (art. 1, comma 369)	51
17. Contributo per l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (art. 1, comma 370)	51
18. Autorizzazione di spesa per la copertura degli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 (art. 1, comma 372).....	51
19. Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (art. 1, comma 375).....	52
20. Indennizzo per la cessazione di attività commerciali (art. 1, comma 380).....	52
21. Incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (art. 1, comma 454)	52
22. Medici Inps (art. 1, comma 1034).....	52

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 52

1. Misure a favore delle vittime dell'amianto (art. 1, commi da 356 a 359)	52
2. Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro (art. 1, commi da 1098 a 1100).....	53

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI ED INFRASTRUTTURE 53

1. Contributi acquisto auto elettriche (art. 1, commi da 77 a 79)	53
2. Agevolazioni fiscali imprese nuove attività in ZES (art.1, commi da 173 a 176).....	53
3. Disposizioni in materia di lavoro portuale (art.1, comma 281).....	54
4. Fondo trasporto persone mediante autobus (art 1, commi da 649 a 650).....	54
5. Proroga e modifiche alla disciplina dell'Ecobonus e dell'Ecotassa (art.1, commi da 651-659)	54
6. Metropolitana di Brescia (art.1, comma 660).....	55
7. Risorse Fondo acquisti TPL per conversione veicoli a metano (art.1, comma 661)	55
8. Disposizioni in materia di trasporto marittimo e di porti (art. 1, commi da 662 a 668)	55
9. Continuità territoriale Stretto di Messina (art.1, comma 669).....	56
10. Misure per trasporto ferroviario di merci (art. 1, comma 671).....	56
11. Incentivi marebonus e ferrobonus (art. 1, commi da 672 a 674).....	56
12. Sostegno al trasporto ferroviario (art. 1, commi da 675 a 682).....	56
13. Servizi interregionali ferroviari (art. 1, commi da 683 a 687).....	56
14. Tariffe aeree sociali Sicilia (art. 1, commi da 688 a 690)	57
15. Mobilità sostenibile (art.1, commi da 691 a 695).....	57
16. Immatricolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico (art. 1, comma 696).....	57

17. Punti di ricarica elettrica lungo le autostrade (art.1, comma 697).....	58
18. Distribuzione ultimo miglio cargo bike (art.1, commi 698 e 699)	58
19. Aumento tariffe revisioni in officina e Bonus veicolo sicuro (art.1, commi da 705 a 707)	58
20. Tassazione navi alto mare (art. 1, commi da 708 a 712)	58
21. Compagnie aeree di trasporto internazionale (art. 1, comma 713).....	59
22. Misure di sostegno al settore aeroportuale (art. 1, commi da 714 a 720).....	59
23. Autostrada del Brennero (art. 1, commi 721 e 722).....	59
24. Interventi di messa in sicurezza tratto via Salaria (art. 1, commi 723 e 724).....	59
25. Infrastrutture ricarica veicoli elettrici (art. 1, commi da 725 a 727)	60
26. Fondo navi abbandonate (art. 1, commi da 728 a 732)	60
27. Fondo ristoro città portuali (art.1, commi 734 e 735)	60
28. Trasporto scolastico Comuni (art. 1, comma 790)	60
29. Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali (art. 1, commi 809, 810, 812-814).....	60
30. Fondo per la perequazione infrastrutturale (art.1, comma 815)	61
31. Trasporto pubblico aggiuntivo (art.1, commi 816 e 817).....	61
32. Ausiliari per controlli modalità utilizzo Trasporti Pubblici (art.1, comma 818)	61
33. Spazi sosta gratuita veicoli persone con limitata capacità motoria (art.1, commi 819 e 820).....	61
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA	62
1. Ingresso gratuito nella rete dei musei per i cittadini residenti all'estero (art.1, commi 89 e 90)	62
2. Fondo per le piccole e medie imprese creative (art. 1, commi da 109 a 113).....	62
3. Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande, e musica jazz (art. 1, commi da 114 a 116).....	62
4. Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale (art. 1, comma 195).....	63
5. Offerta formativa dei licei musicali (art. 1, commi 510 e 511).....	63
6. Interventi a sostegno delle università (art. 1, commi 520 e 521)	63
7. Interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica (art.1, comma 535) ...	63
8. Misure di sostegno per la cultura (art.1, commi da 574 a 577 e 611)	63
8.1. Risorse per l'esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIBACT (comma 574)	63
8.2. Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi di cultura statali (comma 575)	63
8.3. Card cultura per i diciottenni – APP 18 (commi 576 e 611).....	64
8.4. Incremento delle risorse per i soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT (comma 577).....	64
9. Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 1, commi 583 e 584)	64
10. Fondazioni lirico-sinfoniche (art. 1, commi da 589 a 594).....	64
11. Disposizioni in materia di strutture ricettive (art. 1, commi da 595 a 597).....	65
12. Servizi per lo stazionamento delle unità da diporto (art.1, comma 598).....	66
13. Supporto strutture turistico-ricettive (art. 1, comma 603).....	66
14. Tax credit riqualificazione (art. 1, comma 604).....	66
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE.....	67
1. E-commerce delle imprese agricole (art 1, comma 131).....	67
2. Accordi per l'innovazione (art. 1, comma 154)	67
3. Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno (art. 1, commi 188 - 190)	67
4. Contratto istituzionale di sviluppo sisma centro Italia (art. 1, commi 191-193)	67
5. Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione offerta formativa universitaria (art. 1, comma 194).....	68
6. Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole (art. 1, commi 515 - 517)	68
7. Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID – Kit digitalizzazione (art. 1, commi da 623 a 625).....	68
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	69
1. Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (art. 1, commi 144 e 145).....	69
2. Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese (art.1, comma 1142).....	69
3. Rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo (art.1, commi da 1144 a 1149).....	69

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE	70
1. Proroga Bonus verde (art. 1, comma 76)	70
2. Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette (art. 1, commi da 736 a 741)	70
3. Misure per razionalizzare il consumo dell'acqua potabile e di contenitori in plastica (art. 1, commi da 1087 a 1089)	71
4. Potenziamento delle misure di tutela ambientale (art. 1, commi da 742 a 751)	71
5. Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici (art. 1, commi da 752 a 754)	72
6. Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA e di un fondo per il recupero della fauna selvatica (art. 1, commi da 755 a 758)	72
7. Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche (art. 1, comma 759)	72
8. Agevolazioni per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi da 760 a 766)	73
9. Incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi da 767 a 769)	73
10. Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi da 770 a 771)	73
11. Accelerazione procedure VIA per la realizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026 (art. 1, commi da 772 a 774)	74
12. Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche della plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti (art. 1, commi da 1084 a 1085)	74
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA	75
1. Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate (art. 1, commi da 58 a 60)	75
2. Bonus idrico (art. 1, commi da 61 a 65)	76
3. Modifiche all'articolo 119 del DL n.34 del 2020 – Superbonus 110% (art. 1, commi da 66 a 75)	76
4. Modifiche al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (art. 1, comma 82)	78
5. Patto di Stato per il settore della raffinazione e bioraffinazione (art. 1, commi 159 e 160)	78
6. Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa (art. 1, commi 1128 e 1129)	78
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA	79
1. Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse (art. 1, commi da 146 a 152)	79
2. Economie di bilancio della Camera dei Deputati - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale (art. 1, comma 412)	79
3. Rimboschimento in ambito urbano (art. 1, comma 570)	79
4. Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico dell'Edilizia (art. 1, comma 786, lett. b)	80
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO	80
1. Misure per il sostegno del settore suinicolo (art.1, commi 136 e 137)	80
2. Monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali (art. 1, commi da 139 a 143)	80
3. Sigarette elettroniche (art.1, comma 1124, lett. f) e comma 1125)	80
DISPOSIZIONI VARIE	81
1. Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica (art 1, commi 475 – 477)	81
2. Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento televisivo (art. 1, comma 616-617)	81
3. Conferenza sul futuro dell'Europa (art. 1, comma 626)	81
4. Disposizioni in materia di giochi (art.1, commi da 1130 a 1133)	81

DISPOSIZIONI FISCALI

1. Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico (art. 1, commi da 2 a 7)

Al fine di dare attuazione ai primi interventi in materia di riforma del sistema fiscale, finalizzati alla sua semplificazione e alla riduzione della pressione fiscale, la disposizione in esame istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022, e di 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Una parte del predetto stanziamento viene destinato, a decorrere dal 2022, all'assegno universale e servizi alla famiglia. Per il 2021, invece, viene incrementato il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020.

Con la medesima disposizione viene previsto, inoltre, che, a decorrere dal 2022, al nuovo Fondo siano devolute risorse che si stimano come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo (*compliance*).

Al riguardo, la norma stabilisce che le maggiori entrate sono considerate "permanenti" quando, per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima delle maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulti non negativa.

Vengono abrogate, infine, le norme recanti l'istituzione e la disciplina del «Fondo per la riduzione della pressione fiscale», previste dalla Legge di Stabilità per il 2014.

2. Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (art. 1, commi 8 e 9)

Come noto, limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il decreto legge n. 3 del 2020, ha previsto una detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compresi tra 28.000 euro e 40.000 euro.

Si ricorda, al riguardo, che l'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

La norma in esame, che non ha subito modifiche durante l'iter parlamentare, prevede la stabilizzazione di tale misura agevolativa, stabilendo che, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la detrazione in parola spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.

Si precisa, a tale riguardo, che **con il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182**, al fine di correggere il riferimento all'importo massimo della detrazione di euro 600, originariamente commisurato al periodo di sei mesi (i.e.: euro 100 per mese), per adeguarlo all'intero periodo d'imposta, è stato coerentemente riformulato il calcolo della detrazione su base annuale.¹

3. Sospensione versamenti fiscali e contributivi settore sportivo (art. 1, commi 36 e 37)

La disposizione in esame, introdotta durante l'iter parlamentare, sospende per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del d.P.C.M 24 ottobre 2020:

¹ In particolare la detrazione calcolata su base annuale è stata rimodulata nel modo seguente:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, in cui i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- i termini dei versamenti Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari (art. 1, comma 38)

La norma in esame dispone che, per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali, nella misura del 100 per cento.

5. Rideterminazione percentuali di compensazione IVA per cessioni di animali vivi (art. 1, comma 39)

Il comma 39, introdotta durante l'esame parlamentare, modificando l'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proroga al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

6. Iva agevolata per i piatti pronti (art. 1, comma 40)

La disposizione in esame - con una norma di interpretazione autentica, introdotta durante l'iter parlamentare - assoggetta ad IVA ridotta al 10% le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

7. Imposta di registro minima per i terreni agricoli (art. 1, comma 41)

La disposizione in esame, introdotta durante l'iter parlamentare, prevede, per l'anno 2021, l'esonero dall'imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

8. Modifiche disciplina fiscale della tassazione dei ristorni delle società cooperative (art. 1, commi 42 e 43)

La norma, che non è stata modificata durante l'iter parlamentare, interviene sulla disciplina degli aumenti di capitale nelle società cooperative (art. 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63) prevedendo la facoltà di applicare una ritenuta del 12,50%, in luogo della tassazione attuale al 26%, all'atto dell'attribuzione delle somme, destinate ad aumento di capitale sociale, nei confronti di soci persone fisiche.

Sono esclusi da tale agevolazione i soci persone fisiche imprenditori individuali che detengono partecipazioni in regime di impresa e/o detentori di partecipazioni qualificate. Il versamento della ritenuta va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui avviene la delibera

assembleare. La ritenuta del 12,50% può essere applicata agli aumenti di capitale già deliberati alla data di entrata in vigore della legge in commento, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

9. Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali (art. 1, commi da 44 a 47)

La norma, che non è stata modificata durante l'iter parlamentare, è finalizzata a ridurre la tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali che, nella disciplina attuale, concorrono integralmente alla formazione della base imponibile Ires.

In particolare, il comma 44 dispone che, a partire dall'esercizio 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 50%, gli utili percepiti dagli enti non commerciali o dalle relative stabili organizzazioni, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori:

- a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- d) arte, attività e beni culturali.

Ai sensi del comma 46 della disposizione in esame, il relativo risparmio d'imposta deve essere destinato dai beneficiari dell'agevolazione al finanziamento delle attività di interesse generale sopra indicate. L'importo non ancora erogato, invece, deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Le suddette disposizioni agevolative non si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Il comma 47 stabilisce, infine, che le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione in esame al finanziamento delle suddette attività di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

10. Riduzione IMU e TARI per soggetti non residenti titolari di pensione (art. 1, commi da 48 a 49)

Per effetto della disposizione in esame, introdotta durante l'iter parlamentare, a decorrere dall'anno 2021 è ridotta alla metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffario è applicata nella misura di due terzi.

Il comma 49, per compensare i Comuni delle minori entrate derivanti dalle misure in esame, istituisce un apposito Fondo di ristoro con dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021.

11. Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati (art. 1, comma 50)

Il comma 50, introdotto durante l'iter parlamentare, consente di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati (di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 34 del 2019) anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati (art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015).

I beneficiari possono scegliere di estendere per cinque periodi d'imposta il predetto regime di favore, ferme restando le condizioni di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, previo versamento di:

a) un importo pari al 10% dei redditi agevolati e relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5% dei redditi agevolati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Spetterà ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate definire le modalità di esercizio dell'opzione.

12. Estensione rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica (art. 1, comma 83)

Il comma 83, introdotto durante l'iter parlamentare, estende la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa (di cui all'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342), attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 10% anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

13. Procedura d'infrazione n. 2008/2010 - Adeguamento della normativa IVA

Nel corso dell'esame parlamentare è stato soppresso l'articolo 108 del disegno di legge di bilancio 2021 – su cui si è riferito con [nota del 3 dicembre 2020](#)- che interveniva sulla disciplina delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA al fine di adeguare la disciplina italiana a quella europea, a seguito della procedura d'infrazione (n.2008/2010) avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

In particolare, la disposizione era volta ad eliminare le previsioni di esclusione di alcune operazioni dal campo di applicazione dell'IVA recate dall'articolo 4, commi da 4 a 8, del d.P.R. 633 del 1972 (c.d. "Decreto Iva"), prevedendo, al contempo, per le medesime operazioni, il regime di esenzione dall'IVA, di cui al successivo articolo 10 del medesimo decreto.

Per le Associazioni sindacali e di categoria tale previsione normativa avrebbe, in pratica, comportato che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate - in conformità alle finalità istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari - ai soci, associati o partecipanti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sarebbero rientrate nel campo di applicazione dell'IVA, seppur in regime di esenzione, dando così luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali quali, ad esempio, la fatturazione, la registrazione, la dichiarazione IVA.

14. Credito d'imposta cuochi professionisti (art. 1, commi da 117 a 123)

Nel corso dell'iter parlamentare è stato introdotto un credito d'imposta fino al 40 per cento in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività. L'agevolazione riguarda i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come

lavoratori dipendenti che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 (comma 117).

Il comma 118 indica le spese ammissibili al credito d'imposta: si tratta delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il comma 119 chiarisce che esso spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa.

Il comma 120 specifica che il credito è utilizzabile in compensazione mediante F24, che esso è escluso da IRPEF e IRAP e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986).

Si consente - comma 121 - di cedere l'agevolazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il comma 122 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame.

L'agevolazione in commento spetta nel rispetto del *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato nel corso dell'emergenza economico-sanitaria (comma 123).

15. Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche (art. 1, commi da 227 a 229)

La disposizione, introdotto durante l'iter parlamentare, prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche, risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Il comma 227 prevede che, nei confronti del debito originario insoluto, si applicano comunque le disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Le modalità attuative e le condizioni di servizio della suddetta piattaforma saranno disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da emanare sentito, tra l'altro, il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

16. Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (art. 1, commi da 233 a 243)

La disciplina in esame, che non ha subito modifiche durante l'iter parlamentare,, prevede un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberati nel 2021. Nello specifico, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario, la nuova disciplina consente la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data (eccedenze ACE).

Le attività per imposte anticipate, riferibili ai componenti appena sopra indicati, possono essere trasformate in credito d'imposta, anche se non iscritte in bilancio, nell'importo massimo pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore.

In caso di conferimento d'azienda, invece, il limite è pari al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento. Inoltre, ai fini della trasformazione in credito d'imposta, il conferitario può tenere conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE solo negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante.

La trasformazione in credito d'imposta avviene in due momenti:

- un quarto dell'importo complessivo di DTA è trasformato alla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione, scissione o conferimento;
- i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data.

In caso di opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale, viene stabilito che devono trasformarsi in credito d'imposta prioritariamente le DTA riferite alle perdite fiscali o eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante, del beneficiario e del conferitario anteriori all'esercizio dell'opzione e, a seguire, quelle che tali soggetti hanno trasferito al soggetto controllante o attribuito ai soci partecipanti. In tale ultimo caso, dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, il soggetto controllante o i soci partecipanti non potranno più utilizzare le perdite fiscali o le eccedenze ACE corrispondenti alle DTA oggetto di trasformazione.

Per poter usufruire del beneficio in esame, le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto.

È prevista, tuttavia, la possibilità di applicare la disposizione in esame per i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo, qualora tale controllo sia stato acquisito tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda ed, entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo, una di queste operazioni abbia avuto efficacia giuridica.

In questo caso, la norma prevede che le perdite fiscali e le eccedenze ACE, che rilevano ai fini della trasformazione, si riferiscono a quelle maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo, stabilendo altresì che i requisiti di operatività e di assenza di rapporti di controllo devono essere verificati con riferimento alla medesima data di acquisizione del controllo.

In ogni caso, le disposizioni in esame non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione, che non produce interessi, può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ovvero essere ceduto a terzi o chiesto a rimborso.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.

La nuova disciplina dispone, inoltre, che ciascun soggetto può usufruire del beneficio in parola una sola volta, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento.

L'efficacia della trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione, che deve essere effettuata in due momenti:

- 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione;
- 60% entro i primi 30 giorni dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nell'esercizio in cui avviene il pagamento, ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

17. Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale (art. 1, comma 266)

La disposizione in esame, introdotta durante l'iter parlamentare, interviene sulla disciplina dettata dall'art. 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, concernente disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale sociale.

Come noto, con il citato articolo vengono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, gli obblighi - previsti dal codice civile per le società di capitali - in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre, prevedendo che, per il medesimo arco temporale, non operino le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Con la disposizione in esame, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato dall'esercizio immediatamente successivo al quinto esercizio successivo. Viene previsto, al riguardo, che l'assemblea, che approva il bilancio di tale esercizio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come già previsto), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di diminuzione e di aumento del capitale.

Viene disposto, quindi, che fino alla data di tale assemblea non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Infine, la norma precisa che le perdite in parola devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

18. Incentivi fiscali per favorire la successione e la trasmissione delle imprese (art. 1, commi 271 e 272)

Con la disciplina in esame, introdotta durante l'iter parlamentare, vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali in favore delle società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende, i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, ai sensi del comma 270 della legge in esame.

Nello specifico, la disposizione di cui al comma 271 prevede che gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in parola non concorrano alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori.

Il successivo comma 272 prevede, invece, che, con riferimento alle ipotesi di cessione di azienda in questione, trova applicazione l'esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, nonché l'esenzione dalla disciplina della tassazione diretta delle plusvalenze, per le medesime operazioni.

La norma rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per stabilire i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

19. Esenzione Iva per strumentazione per diagnostica COVID-19 (art. 1, comma 452)

La disposizione, introdotta durante l'iter parlamentare, prevede l'esenzione Iva, fino al 31 dicembre 2020, con diritto a detrazione dell'imposta, per le cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 - che presenta i requisiti di cui alla direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro o di cui al regolamento (UE) 2017/745 - e per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla predetta strumentazione.

20. Esenzione prima rata IMU (art. 1, commi da 599 a 601)

Con la disposizione in esame, introdotta in sede parlamentare, viene stabilito che, per il 2021, non è dovuta la prima rata IMU per le seguenti categorie di immobili:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il beneficio in parola trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Viene incrementato, infine, di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione in parola.

21. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta locazioni commerciali e affitto di azienda (art. 1, comma 602)

Con la disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del decreto Rilancio.

In particolare, viene stabilito che la disciplina agevolativa in esame trovi applicazione, con riferimento alle imprese turistico ricettive, fino al **30 aprile 2021**, anziché – come previsto dalla disciplina previgente – fino al 31 dicembre 2020. La proroga del credito di imposta fino al 30 aprile 2021 viene stabilita anche in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

22. Misure fiscali a sostegno dell'informazione e dell'editoria (art. 1, commi 608 – 610)

22.1. Credito di imposta per investimenti pubblicitari (art. 1, comma 608)

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari legata all'emergenza Covid 19, il decreto Cura Italia ha introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Nello specifico, la norma prevede che, per il solo anno 2020, il suddetto credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati dalla disciplina agevolativa (art. 57-bis, del D.L. n. 50 del 2017), nella

misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (la percentuale, inizialmente prevista al 30%, è stata poi innalzata al 50% dall'art. 186 del decreto Rilancio).

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche durante l'iter parlamentare, proroga il citato credito d'imposta anche per il biennio 2021 e 2022, nella misura del 50% degli investimenti effettuati, entro un limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno.

22.2. Tax credit per le edicole (art. 1, comma 609)

La norma in esame, confermata durante l'iter parlamentare, dispone la proroga, per gli anni 2021 e 2022, del credito di imposta – già previsto dall'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 415 (legge di bilancio per il 2019) – per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in quelli con un solo punto vendita. Il limite massimo di spesa applicabile al credito d'imposta in esame è di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

22.3. Credito di imposta per le testate editte in formato digitale (art. 1, comma 610)

La disposizione di cui al comma in esame, che non ha subito modifiche durante l'iter parlamentare, proroga, per il biennio 2021-2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020), entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito si applica alle imprese editrici di quotidiani e periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato ed è pari al 30% delle spese sostenute nell'anno precedente in server, hosting e banda larga per le testate digitali.

23. Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (art. 1, commi da 628 a 630)

Durante l'iter parlamentare di approvazione della legge è stata confermata la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA). Le regioni sono chiamate ad adeguare la normativa regionale.

24. Imposta locale sul consumo per Campione d'Italia (art. 1, comma 847)

La disposizione in esame, confermata durante l'iter parlamentare, modifica il criterio di territorialità per le prestazioni di servizi ai fini dell'imposta locale sul consumo, disponendo che non si considerano effettuate a Campione d'Italia quelle in materia di informatica e telecomunicazioni.

25. Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti (art. 1, comma da 1075 a 1078)

25.1. Estensione del sistema INFOIL (art. 1, comma 1075)

L'art. 10 del decreto-legge n. 124/2019, come noto, ha introdotto l'obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici sottoposti ad accisa, destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 del c.d. "sistema INFOIL", ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

Con il comma in commento il dispositivo di controllo Infoil, viene esteso a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi la medesima capacità di stoccaggio. Tale dotazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.

25.2. Comunicazione telematica della garanzia per l'esercizio di deposito fiscale/IVA (art. 1, comma 1076)

Si ricorda che l'articolo 1, comma 940 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente, per le immissioni in consumo da un deposito fiscale di carburanti introdotti a seguito di acquisto intraunionale, anche se il deposito è utilizzato come deposito IVA, di derogare al pagamento anticipato dell'IVA esclusivamente

qualora il soggetto per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo possieda specifici requisiti di affidabilità e, congiuntamente, presti idonea garanzia.

Il comma in esame prevede che la citata garanzia venga trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate direttamente da parte del garante e non sia semplicemente presentata dal soggetto destinatario della stessa (destinatario del bene immesso in consumo), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere direttamente alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

25.3. Variazione di titolarità e trasferimento di gestione di depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali (art. 1, commi 1077 e 1078)

Il comma 1077 prevede un onere di comunicazione all'autorità amministrativa competente in capo al soggetto che diviene titolare o acquisisce la gestione del deposito di oli minerali, eccetto i gpl, subordinando la validità e l'esecutività di tali atti alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità e al rilascio del nulla osta da parte di ADM, previa verifica, in capo al subentrante, del requisito dell'affidabilità economica, nonché dei requisiti soggettivi, richiesti dagli articoli 23 e 25 del Testo Unico delle Accise. Il predetto nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il comma 1078 dispone, infine, la revoca dei provvedimenti autorizzativi al deposito fiscale o della licenza di esercizio, eccetto i gpl, in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non causate da forza maggiore. Spetterà ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli determinare gli indici, anche economici, da prendere in considerazione per valutare la predetta inoperatività del deposito.

26. Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA (art. 1, commi da 1079 a 1081 e comma 1083)

Le disposizioni in esame, da una parte rafforzano l'attività di contrasto dell'Agenzia delle Entrate alle frodi IVA (che avvengono mediante utilizzo di falsi plafond IVA), dall'altra introducono un sistema di blocco automatico all'emissione di nuove dichiarazioni d'intento, nel caso in cui si riscontrino irregolarità in capo al contribuente.

In particolare, viene disposto che, qualora i controlli dell'Agenzia delle Entrate diano esito irregolare, al contribuente è preclusa la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, viene creato un metodo di incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e lettera d'intento falsa, inibendo l'emissione da parte del fornitore – che abbia indicato il riferimento di una lettera d'intento invalidata – della fattura elettronica con titolo di non imponibilità².

Le modalità operative per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

27. Imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. Sugar tax): rinvio e modifiche (art. 1, comma 1086)

Come noto, la legge di bilancio 2020 ha introdotto, nell'ordinamento nazionale, una nuova imposta su particolari tipologie di bevande analcoliche, contenenti sostanze edulcoranti aggiunte (c.d. *sugar tax*).

Con la disposizione in esame, parzialmente modificata durante l'iter parlamentare, è stato chiarito che **sono soggetti obbligati al pagamento** della suddetta imposta, non solo il fabbricante nazionale di bevande

² Si ricorda che l'articolo 12-septies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 dispone che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

edulcorate o, se diverso, il soggetto che si limita a condizionarle, ma anche il soggetto cedente le bevande edulcorate che non ha la gestione diretta dell'impianto di distribuzione.

Nella realtà operativa del settore in questione, può, infatti, accadere che coloro che hanno la gestione diretta di un impianto, realizzino le bevande edulcorate per conto di un soggetto, che poi effettua, lui stesso, la cessione delle bevande che sono state prodotte per suo conto.

Inoltre, sono state **attenuate le sanzioni attualmente applicabili**. In specie, viene, ora, previsto, che il mancato pagamento dell'imposta sia punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo (anziché al decuplo) dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250 (anziché euro 500). In caso di ritardato pagamento dell'imposta, deve applicarsi la sanzione amministrativa pari al 25 per cento (anziché 30 per cento) dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150 (anziché euro 250). Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni previste in tema di *sugar tax* e delle relative modalità di applicazione, deve applicarsi la sanzione amministrativa da euro 250 (anziché euro 500) ad euro 2.500 (anziché euro 500).

Infine, in seguito ad una modifica intervenuta nel corso dell'iter parlamentare, si differisce, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 (in luogo del 1° luglio 2021, inizialmente previsto nel disegno della legge della legge di bilancio in esame) la data di entrata in vigore delle disposizioni sulla *sugar tax*.

28. Subentro Agenzia delle entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A. (art. 1, comma 1090)

La disposizione, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, prevede la possibilità per l'Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare nelle funzioni di Riscossione Sicilia S.p.A. anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. A tal fine, è previsto un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro nel 2021, da erogarsi entro 30 giorni dalla data del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società.

29. Sospensione termini per notifica cartelle di pagamento nei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 (art. 1, comma 1094)

Nei territori dei Comuni di Casamicciola, Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia (interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017), i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza, relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono stati sospesi, con il decreto legge n. 109 del 2018, dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020.

Con la disposizione in esame, introdotta durante l'iter parlamentare, la sospensione dei termini e delle attività succitate viene ulteriormente prorogata: dal 31 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021. I termini riprenderanno a decorrere, inoltre, dal 1° gennaio 2022, anziché dal 1° gennaio 2021.

30. Modifiche disciplina accordi preventivi di cui all'art 31-ter del d.P.R. n.600 del 1973 (art. 1, comma 1101)

La disposizione in esame - che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare - modifica la disciplina degli accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, con riguardo al periodo di efficacia, attualmente distinto a seconda che si tratti di accordi unilaterali o bilaterali.

Infatti, mentre gli accordi unilaterali vincolano entrambe le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, gli accordi bilaterali e multilaterali vincolano le parti a decorrere da periodi di imposta precedenti rispetto all'accordo, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Il termine di decorrenza degli accordi preventivi unilaterali e bilaterali/multilaterali viene allineato, facendolo retroagire fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

È concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che:

- si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stesso;
- il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo;
- non sia iniziata un'attività di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- le autorità competenti acconsentano ad estendere l'accordo ad annualità precedenti.

Per i comportamenti errati, il contribuente potrà procedere con il ravvedimento operoso ovvero con la presentazione di una dichiarazione integrativa, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

Infine, viene subordinata la richiesta di accordo preventivo al pagamento di una commissione pari a:

- diecimila euro, nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a cento milioni di euro;
- trentamila euro, nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra cento milioni e settecentocinquanta milioni di euro;
- cinquantamila euro, nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a settecentocinquanta milioni di euro.

31. Semplificazioni fiscali (art. 1, commi da 1102 a 1107)

31.1. Obbligo di annotazione trimestrale delle fatture emesse per i contribuenti minori (art. 1, comma 1102)

Come noto, i contribuenti c.d. minori (ossia coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività) possono effettuare, su base trimestrale, le liquidazioni periodiche IVA e i relativi versamenti dell'imposta.

Sebbene tali contribuenti possano liquidare l'IVA trimestralmente, per gli stessi attualmente vige l'obbligo di annotare su base mensile nell'apposito registro le fatture emesse, ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Con la disposizione in esame, è previsto un allineamento delle tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA, rispetto a quelle previste per la liquidazione dell'imposta. In specie, viene previsto che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

31.2. Operazioni transfrontaliere-comunicazione tramite il Sid e abolizione del c.d. “esterometro” (art. 1, commi 1103 e 1104)

Il comma 1103 prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, obbligati a trasmettere i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, debbono utilizzare il Sistema di Interscambio e il formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando così l'obbligo di trasmissione della comunicazione telematica dei medesimi dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).

Viene, inoltre, stabilito che la trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (ossia, in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione), mentre quello riferito alle operazioni

ricevute da cedente o prestatore estero deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Con riferimento alle operazioni con l'estero, effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, viene prevista una nuova sanzione amministrativa per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, pari a 2 euro per ogni fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite per la trasmissione delle operazioni transfrontaliere, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

31.3. Divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche (art. 1, comma 1105)

Con il comma 1105, viene stabilito che, anche per l'anno 2021, i soggetti, tenuti o meno all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, non debbono emettere fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

31.4. Documenti precompilati IVA (art. 1, comma 1106)

Con il comma 1106, viene specificato che, per la predisposizione dei documenti precompilati IVA, l'Agenzia può utilizzare, oltre ai dati provenienti dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria, quali ad esempio i dati della dichiarazione IVA dell'anno precedente e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti.

Inoltre, con riferimento alla possibilità, per l'operatore economico, soggetto passivo IVA, di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite degli intermediari, viene stabilito che tali intermediari devono aver preventivamente acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

31.5. Province autonome di Trento e Bolzano – Irap e portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 1107)

Il comma 1107 prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inserire, nel portale del federalismo fiscale, gestito dal Dipartimento delle Finanze del Mef (in "www.finanze.it"), entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'IRAP, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Viene, infine, precisato che la mancata trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP, mediante il loro inserimento nel portale del federalismo fiscale, comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

32. Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore (art. 1, comma 1108)

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, stabilisce che l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti, inviati attraverso il Sistema di interscambio, grava in solido sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

33. Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1, commi da 1109 a 1114)

Le disposizioni in esame, che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare,, intervengono sulla disciplina, anche sanzionatoria, in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, con il comma 1109, viene stabilito che il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura) coincida con l'ultimazione dell'operazione.

Sempre ai sensi del comma 1109, viene fatta slittare da gennaio 2021 a luglio 2021 la possibilità di adempiere l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante i sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico.

In base al comma 1110, viene stabilito che, con riferimento all'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. La sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 500.

La sanzione del 90% si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di memorizzazione o trasmissione. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Conseguentemente, sempre il comma 1110 stabilisce una riduzione della sanzione prevista in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero in caso di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali. La sanzione passa dal 100% al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La riduzione della sanzione dal 100% al 90% riguarda anche la fattispecie del mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

Con il comma 1111, viene disposta una sanzione attenuata ed in misura fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo.

La sanzione per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (da euro 1.000 a euro 4.000) viene estesa anche alla fattispecie di omessa installazione degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Viene, inoltre, stabilito che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera i registratori telematici, o fa uso di registratori manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.

La disciplina sull'applicazione delle sanzioni accessorie viene estesa anche alle ipotesi in cui le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (comma 1112).

La sanzione accessoria, prevista nel caso di omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, viene, ugualmente, estesa alle ipotesi di omessa installazione, ovvero manomissione o alterazione dei registratori telematici (comma 1113).

Con il comma 1114, si dispone che non è consentito avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, nel caso di una sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti, quando la violazione è già stata constatata.

La previsione, ai sensi della quale, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti), le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo quello di effettuazione dell'operazione, viene estesa alle nuove fattispecie sanzionatorie suelencate.

Infine, il comma 1114 stabilisce che le disposizioni di cui sopra trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

34. Proroga esenzione IMU per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 e del 2016 (art. 1, comma 1116 – 1119)

Con le disposizioni in esame, introdotte nel corso dell'iter parlamentare, l'esenzione dall'applicazione dell'IMU, prevista per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 e del 2016, è stata prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

La disposizione di favore riguarda i fabbricati siti nei seguenti territori:

- i comuni delle regioni Lombardia e Veneto, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (come individuati dall'art. 1, comma 1 del DL n. 74 del 2012 e dall'art. 67-septies del DL n. 83 del 2012 ed, eventualmente, rideterminati dai commissari delegati);
- i comuni della regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (come individuati dall'art. 15, comma 6, del DL n. 162 del 2019);
- i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (come individuati dall'art. 1 del DL n. 189 del 2016).

35. Abrogazione imposta sul Money transfer (art. 1, comma 1120)

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, abroga l'art. 25-novies del decreto legge 119/2018 che ha introdotto un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento.

36. Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 1, commi 1122 e 1123)

Con le disposizioni in esame, introdotte nel corso dell'iter parlamentare, sono stati riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili e con destinazione agricola, la cui disciplina è contenuta negli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

In particolare, è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 (anziché 1° gennaio 2020). Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.

Inoltre, viene modificato il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota, pari all'11 per cento, da applicare alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

37. Aumento dell'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche [art. 1, comma 1124, dalla lett. a) alla lett. e)]

Con le disposizioni in esame, introdotte nel corso dell'iter parlamentare, sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (sigarette elettroniche).

In particolare, viene stabilito che i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al 15% e al 10% dal 1° gennaio 2021, al 20% e al 15% dal 1° gennaio 2022, al 25% e al 20% dal 1° gennaio 2023 (rispetto all'attuale 10% e 5%) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Viene previsto, inoltre, che, ai fini dell'autorizzazione alla commercializzazione, il produttore sia tenuto a fornire un campione per ogni singolo prodotto e il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti sia tenuto alla preventiva prestazione di una cauzione (pari al 10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta).

A decorrere dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti in esame potrà avvenire solo mediante applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana.

Le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni e le tipologie di avvertenze dovranno essere individuate con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dovranno essere stabiliti anche il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

38. Aumento dell'imposta di consumo del tabacco riscaldato (art. 1, comma 1126)

Con la disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, è stato stabilito un aumento dell'imposta di consumo sui tabacchi da inalazione senza combustione (tabacco riscaldato).

In particolare, viene aumentata l'aliquota d'imposta per i tabacchi da inalazione senza combustione, fissando la misura del prelievo al 30% dal 1° gennaio 2021, al 35% dal 1° gennaio 2022 e al 40% dal 1° gennaio 2023 (rispetto alla previgente percentuale del 25% dell'accisa).

39. Interpretazione autentica delle norme in tema di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia (art. 1, comma 1127)

Il comma in esame, introdotto nel corso dell'iter parlamentare, reca una norma interpretativa delle norme in tema di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia, di cui alla legge n. 238 del 2010.

In particolare, viene stabilito che le norme che individuano il perimetro degli studenti destinatari delle agevolazioni fiscali della predetta legge si interpretano nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

DISPOSIZIONI IN MATERA DI CREDITO

1. Promozione attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione (art. 1, commi 107 e 108)

Il comma 107 rfinanzia per 3 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capital, istituito dall'articolo 1, comma 209 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), al fine di sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione, ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, realizzati entro i confini territoriali nazionali da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne.

Il comma 108 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la definizione dei criteri di selezione ed individuazione da parte del MEF dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

2. Agevolazioni a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (art. 1, comma 127)

La disposizione, che non ha subito modifiche durante l'iter parlamentare, incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo per la crescita sostenibile destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.

3. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1, commi 206 e da 208 a 212)

La norma - confermata in sede parlamentare - introduce alcune modifiche al funzionamento dello strumento "Garanzia Italia" gestito da SACE ed istituito dall'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (D.L. Liquidità). Si dispongono interventi volti ad ampliare e rendere più accessibile l'accesso al credito bancario garantito dallo Stato da parte delle imprese, in particolare di media dimensione.

Il comma 206 modifica l'articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) del DL Liquidità, che consente a SACE S.p.A. di concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per l'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Viene infatti introdotta nell'ordinamento nazionale, la proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. Si estende, pertanto, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui dall'art. 1 del DL Liquidità.

Viene inoltre ampliata – in termini di strumenti – anche l'operatività delle garanzie sulle cessioni di credito anche senza garanzia di solvenza, ovvero "pro-soluto". Il testo previgente del comma 1-bis dell'articolo 1 del DL 23/2020, infatti, prevedeva che SACE potesse intervenire garantendo le operazioni di cessione di credito, ma con garanzia di solvenza, ovvero "pro-solvendo".

Inoltre, come già previsto per l'operatività del Fondo di Garanzia PMI, viene stabilito che le garanzie SACE possano essere rilasciate anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti, con credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento, a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. In tal senso, il comma 208 stabilisce che la relativa erogazione, per la quota destinata al consolidamento/rinegoziazione di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori, potrà non avvenire su apposito conto corrente dedicato, così da consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.

Il comma 209 interviene sempre su SACE, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 1-bis.1 - Misure di sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni - indirizzato a sostenere la liquidità delle imprese. Si stabilisce che, a partire dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, SACE può rilasciare garanzie alle imprese con un numero di dipendenti e non superiore a 499, alle medesime condizioni agevolate offerte dal Fondo di Garanzia PMI, e segnatamente concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90 per cento e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro. L'operatività del Fondo di Garanzia PMI nei confronti delle imprese di medie dimensioni, infatti, era limitata originariamente al 31 dicembre 2020 (prorogata al 28 febbraio 2021 dal comma 245 della legge in commento). Tali imprese, inoltre, potranno beneficiare, al venire meno di Garanzia Italia (e dunque dal 1° luglio 2021), di garanzie SACE a condizioni di mercato con una copertura fino all'80 per cento in base all'articolo 6, comma 14-bis, del DL 269/2003.

Per le garanzie concesse in base al comma 209, non si applicano alcune condizioni ordinarie previste per il rilascio della Garanzia Italia, fra cui l'obbligo per l'impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali

attraverso accordi sindacali. A livello operativo, per tali garanzie è prevista la procedura semplificata di cui all'art. 1, comma 6 del medesimo decreto legge n. 23/2020.

Le disposizioni di cui al comma 210 intendono ampliare e meglio definire l'ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dal comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. In particolare, la proposta intende definire la percentuale massima di copertura - al di fuori di quanto sopra descritto - delle garanzie rilasciabili da SACE, determinata nella misura del 70 per cento. Intende poi consentire il rilascio da parte di SACE delle garanzie ex comma 14-bis, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni.

Conformemente agli obiettivi e alle finalità di sostegno alle imprese connesse all'operatività di cui al comma 14-bis, viene specificato che SACE è autorizzata a rilasciare garanzie, a condizioni di mercato e nel limite massimo complessivo di 200 miliardi di euro, non solo relativamente a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ma anche rispetto a prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese con sede in Italia.

Il comma 211 ha finalità di coordinamento ed in particolare intende chiarire che l'ampliamento dello strumento "Garanzia Italia" (per la parte relativa a garanzie su cessioni di credito *pro soluto* e su rinegoziazioni del debito), troverà applicazione rispetto alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020, parallelamente alla proroga dello strumento.

Il comma 212 precisa che, relativamente alle misure di garanzia introdotte dal DL liquidità (Garanzia Italia) gravano in capo a SACE gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

4. Proroga della sospensione degli atti con efficacia esecutiva (art. 1, comma 207)

Il comma 207, introdotto nel corso dell'iter parlamentare, sospende, fino al 31 gennaio 2021, i termini di scadenza relativi ad ogni atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Di conseguenza, i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo, vengono cancellati d'ufficio. Viene inoltre escluso il rimborso di quanto già riscosso.

5. Fondo di garanzia PMI e moratoria in favore di società finanziarie e di assicurazione (art. 1, comma 213)

La disposizione, introdotta durante l'iter parlamentare, concede la possibilità per le società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia, nonché a quelle che svolgono le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere, fino al 30 giugno 2021, alla moratoria di legge dei debiti bancari e alle garanzie del Fondo di garanzia PMI a valere sull'articolo 13, comma 1, lett. m) del DL Liquidità.

6. Cartolarizzazione dei crediti (art. 1, commi 214 e 215)

I commi in commento apportano modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti contenuta nella legge n. 130 del 1999, al fine di consentire l'applicazione della relativa disciplina anche alle operazioni che prevedono la concessione di finanziamenti.

In particolare, il comma 214 chiarisce che la disciplina sulle cartolarizzazioni si applica anche quando le somme corrisposte dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti concessi da parte di soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività.

Il comma 215 reca una disposizione interpretativa dell'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione di crediti deteriorati. In particolare, la relativa disciplina si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni aventi la funzione

di garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

7. Interventi sui finanziamenti di cui all'art. 13, lett. m) del dl liquidità (art. 1, commi da 216 a 218)

Il comma 216 prevede che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, possano avere una durata non più di 10 ma di 15 anni.

Il comma 217 prevede che il beneficiario dei predetti finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge in commento, può chiedere il prolungamento della loro durata fino ad un massimo di 15 anni, con relativo adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il comma 218 modifica il criterio di calcolo del tasso di interesse dei finanziamenti in commento. Prima della modifica in commento, il tasso non poteva essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. La modifica prevede che il tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

8. Credito d'imposta per minusvalenze sui PIR (art. 1, commi da 219 a 226)

Viene riconosciuto un credito d'imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 2019.

Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei piani predetti ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati con riferimento ai predetti strumenti finanziari qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno cinque anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.

Esso è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le componenti negative si sono realizzate, ovvero in compensazione mediante F24.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e ad esso non si applicano i limiti di legge per l'utilizzo e la compensabilità.

Si chiarisce che, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

Le componenti negative agevolate non possono essere utilizzate o riportate in deduzione.

Inoltre, si chiarisce che il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Vengono infine introdotte modifiche di coordinamento al decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. D.L. Agosto) al fine di chiarire che i limiti di investimento nei PIR qualificati ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis del decreto n. 124 del 2019, sono pari a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi.

9. Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 1, comma 231)

La misura è volta a definire un limite complessivo massimo agli impegni assumibili da SACE relativamente alle garanzie su finanziamenti per progetti "green". L'importo destinato a copertura di garanzie "green", per il 2021 è pari ad Euro 470 milioni, per un impegno massimo assumibile da SACE pari a 2.500 milioni di euro.

10. Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 1, comma 232)

In coerenza con la proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la misura estende al 30 giugno 2021 il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 35 del DL n.34 del 2020 (cd Rilancio), aventi ad oggetto le garanzie che SACE può rilasciare a supporto delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine.

11. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche con le risorse del programma Next Generation EU (art. 1, commi da 244 a 247)

Il comma 244, coerentemente con la proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, dispone la proroga fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni in materia di garanzie erogate dal Fondo di garanzia PMI alle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 13, comma 1, del DL Liquidità.

Il comma 245 dispone che le garanzie di cui al suddetto articolo 13, comma 1, possano essere rilasciate in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (c.d. Mid Cap) , fino al 28 febbraio 2021. Tale intervento, in raccordo con quelli previsti dai commi 206 e 209, opera una opportuna e graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione su SACE delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. Mid Cap.

Viene inoltre incrementata la dotazione del Fondo di garanzia PMI, nella misura di 500 milioni di euro per l'annualità 2022 e di 1.000 milioni di euro per l'annualità 2023, di 1.500 milioni di euro per l'annualità 2024, di 1.000 milioni di euro per l'annualità 2025 e di 500 milioni di euro per l'annualità 2026.

Il comma 247 prevede che, alla copertura per il rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI in commento, concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU.

12. Proroga della moratoria straordinaria dei debiti bancari (art. 1, commi da 248 a 254)

Il comma 248 proroga fino al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria dei debiti bancari prevista originariamente sino al 30 settembre 2020 dal Dl Cura Italia (DL n. 18/2020), già prorogata dal DL Agosto (DL n. 104/2020) fino al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico).

Per le imprese già ammesse alla moratoria alla data di entrata in vigore della legge in commento, il comma 249 dispone che la proroga operi automaticamente, salvo rinuncia espressa.

Per le imprese ancora non ammesse alla data di entrata in vigore della legge in commento, il comma 250 concede loro la possibilità di presentare istanza entro il 31 gennaio 2021.

Il comma 251 allinea alla proroga anche il termine per l'avvio delle procedure esecutive.

Per queste finalità , il comma 254 incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI a copertura delle garanzie pubbliche sulle operazioni di moratoria.

13. Interventi in materia di Microcredito (art. 1, comma 255)

La disposizione, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, autorizza, a decorrere dall'anno 2021, la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente Nazionale per il Microcredito per le attività istituzionali finalizzata all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa (articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile.

14. Nuova operatività dei Confidi a valere sul Fondo di prevenzione usura (art. 1, commi da 256 a 258)

Il comma 256 prevede nuove modalità di utilizzazione da parte dei Confidi delle risorse a valere sul Fondo per la prevenzione dell'usura, istituito dall'art. 15 della legge n.108/1996,

In particolare, le risorse del Fondo non necessarie per le ordinarie finalità (garanzia fino all'80% a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario) al momento dell'entrata in vigore della legge in commento, nonché quelle concesse nell'anno 2020 e nei successivi, possono essere utilizzate, anche per:

- concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle MPMI ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi in commento;
- concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (in tal caso il soggetto beneficiario ha diritto ad un credito aggiuntivo di almeno il 20% del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, se il nuovo finanziamento è concesso dallo stesso gruppo bancario del finanziamento rinegoziato);
- erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di MPMI.

Con riguardo a questo ultimo punto, il comma 257 stabilisce che l'erogazione di credito può essere concessa sia dai Confidi vigilati che da quelli iscritti nell'elenco ex art. 112 TUB. In quest'ultimo caso il Ministro dell'economia, con proprio decreto, subordina le operazioni di erogazione di credito a ulteriori requisiti (patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza), demandandone la verifica all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi di cui all'art. 112-bis TUB.

15. Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 1, commi 263 e 264)

Il comma 263 proroga al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del DL Rilancio (DL n. 34/2020). La proroga non riguarda le misure disciplinate dai commi da 4 a 7 dell'articolo 26 del medesimo decreto-legge; pertanto, beneficeranno del credito d'imposta ivi previsto gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020.

Vengono previste nuove condizioni per l'accesso alla misura, in termini di requisiti soggettivi della società legate a stato di insolvenza, dichiarazione di fallimento, ammissione a procedure concorsuali, confermando al contempo l'esclusione per le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della regolamentazione europea.

Quanto ai requisiti di accesso alle misure previste dai commi 8 (credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto) e 12 ("Fondo Patrimonio PMI") dell'articolo 26, la disposizione consente di eseguire l'aumento di capitale rilevante entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda la misura di cui al comma 8 dell'articolo 26, si precisa che la disposizione consente di effettuare l'aumento di capitale rilevante nel primo semestre 2021 mantenendo, tuttavia, fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020.

Inoltre, nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021, viene elevato l'ammontare massimo del credito d'imposta spettante dal 30% al 50% dell'aumento di capitale effettuato. Viene inoltre chiarito che il divieto di distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società (a pena di decadenza dal beneficio ed obbligo di restituzione dell'importo, unitamente agli interessi legali), opera fino al 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia stato deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021.

Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, oltre alla proroga fino al 30 giugno 2021 della possibilità di sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati, viene fissato il limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nel 2021. Sono inoltre introdotti alcuni aggiustamenti al fine di meglio calibrare la misura rispetto alla più estesa operatività temporale.

Il comma 264, specifica che le modifiche si applicano alle istanze di accesso alla misura presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

16. Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale (art. 1, comma 265)

La misura in esame, introdotta in sede parlamentare, consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 111, comma 1 del TUB, costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente e adeguatamente patrimonializzati, di erogare credito alle microimprese che presentano requisiti dimensionali - riferiti all'attivo patrimoniale e ai ricavi lordi - non superiori al doppio di quelli previsti a legge fallimentare, ai fini dell'esclusione dalla disciplina sul fallimento e dal concordato preventivo, e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro.

Viene affidato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di apportare le conseguenti modifiche alla normativa secondaria.

17. Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 1, comma 402)

Il comma incrementa gli stanziamenti del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'art.15 della legge n.108 del 1996, di un ulteriore milione di euro a decorrere dal 2021.

18. Sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi calamitosi (art. 1, commi 946-950)

Vengono prorogati al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Prorogata alla medesima data (31 dicembre 2021), la sospensione delle rate dei mutui con banche e intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dai seguenti eventi calamitosi: eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena); eccezionali eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 (che hanno colpito alcuni territori della regione veneto); eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

19. Lotteria degli scontrini e cashback (art. 1, commi da 1095 a 1097)

Il comma 1095 interviene modificando i commi 540 e 541 dell'art.1 della legge di bilancio per il 2017, in materia di lotteria dei corrispettivi (o lotteria degli scontrini), riservandola soltanto ai pagamenti elettronici. Di conseguenza, vengono esclusi dalla lotteria tutti i pagamenti effettuati tramite contante.

Si specifica inoltre che la segnalazione da parte del consumatore, nel caso di rifiuto da parte dell'esercente di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, va effettuata nella sezione dedicata del portale "Lotteria" del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non su quello dell'Agenzia delle Entrate come precedentemente previsto).

Il comma 1096 interviene sulla previsione di cui all'art. 18, comma 2 del DL n.119/2018, limitando le risorse ivi stanziata alla copertura delle sole spese amministrative connesse alla gestione della lotteria. La modifica di cui al comma 1097, lettera a), intervenendo sull'articolo 1, comma 288 della legge 27 dicembre 2019, n.160, chiarisce che i rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici (cashback), non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono tassabili.

Con la lettera b) viene abrogata la previsione secondo cui il Fondo, su cui sono stanziata le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura, viene integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del cashback. La previsione risulta infatti superata dall'introduzione di un Fondo per la fedeltà fiscale (comma 2 della presente legge), in cui confluisce la componente permanente delle maggiori entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo, che consente di destinare alla riduzione della

pressione fiscale il recupero di gettito derivante dalle misure di contrasto all'evasione, tra cui quindi anche quella in tema di incentivi all'utilizzo di pagamenti elettronici (comma 3).

DISPOSIZIONI IN MATERA DI INCENTIVI E POLITICA DI COESIONE

1. Co-finanziamento nazionale interventi finanziati con fondi EU periodo 2021-2027 (art. 1, commi da 51 a 57)

La quota di cofinanziamento pubblico relativo alla programmazione dei Fondi Strutturali 2021/2027 per gli interventi finanziati dal FESR, FSE, FEASR e FEAMP, è assicurata dal Fondo Rotativo di cui alla Legge n.183/87, nella quota massima del 70% delle risorse previste dai singoli programmi operativi. Il restante 30% di cofinanziamento pubblico è assicurato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli altri Enti attuatori.

Il cofinanziamento pubblico delle Amministrazioni Centrali titolari di Programmi operativi, nonché gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'Obiettivo di cooperazione territoriale europea, sono assicurati al 100% dal Fondo di Rotazione di cui alla Legge n.183/87.

Il CIPE con apposita deliberazione definirà puntualmente, per i programmi del ciclo 2021/27, l'onere complessivo a carico del Fondo di Rotazione.

Il Fondo di Rotazione di cui alla Legge n.183/87 finanzia altresì, nei limiti della propria disponibilità finanziaria, eventuali programmi operativi complementari inseriti nella programmazione strategica dell'Accordo di Partenariato 2021/2027. Le Regioni e le Province autonome possono cofinanziare i Programmi complementari anche con proprie risorse.

Il monitoraggio degli interventi, inclusi quelli complementari, è affidato al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato). Tutte le Amministrazioni centrali e territoriali titolari di Programmi Operativi dei Fondi Strutturali europei e del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027, hanno obbligo di inviare al MEF tutti i dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto.

2. Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi (art. 1, commi 80 e 81)

Il Fondo per gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa di cui alla Legge n. 181/89 è rifinanziato per 140 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico saranno ripartite le risorse tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse derivanti da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio e gli altri interventi volti a fronteggiare crisi industriali che presentano, comunque, un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

3. Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo (art. 1, commi da 84 a 86)

Vengono modificate le disposizioni per l'accesso ai contratti di sviluppo per il turismo di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n.69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.98/2013. In particolare:

- a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo è ridotta da 20 milioni a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento nelle aree interne del Paese o per interventi nel recupero e riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per questi interventi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del Soggetto proponente è ridotto da 5 milioni a 3 milioni di euro;
- b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente,

finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il Ministero dello Sviluppo Economico impartisce al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle presenti disposizioni.

Per le finalità delle disposizioni in commento è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni per l'anno 2022.

4. Contributo a fondo perduto attività economiche nei centri storici (art. 1, commi 87 e 88)

Con l'art. 59 del Decreto Legge n. 104/2020 è stato previsto il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici.

Il comma 87 del provvedimento in esame – introdotto durante l'iter parlamentare - estende il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali nei centri storici (previsto dall'art 59 del decreto legge n.104 del 2020) ai comuni ove sono situati santuari religiosi.

Il comma 88 specifica che, se tali comuni non sono capoluogo di provincia o città metropolitane, le nuove disposizioni hanno efficacia per l'anno 2021. Lo stanziamento per l'anno 2021 è fissato in 10 milioni di euro.

I criteri per l'ammissibilità rimangono gli stessi dell'art. 59 del Decreto Legge n. 104/2020, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (su cui si è riferito con [nota del 15 ottobre 2020](#)).

5. Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini” (art. 1, commi 95 e 96)

La disposizione normativa varia l'attuale meccanismo di funzionamento degli incentivi sulla Legge “Nuova Sabatini” che prevede la ripartizione su 6 annualità del contributo in conto interessi erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno). L'articolo 39, comma 1, del decreto legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha già modificato il funzionamento, permettendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione per le sole domande con finanziamento di importo fino a 200.000 euro.

Con l'articolo in commento l'erogazione del contributo in un'unica soluzione si estende a tutte le domande, comprese quelle con importo superiore ai 200.000 euro.

L'autorizzazione di spesa sulla Legge Sabatini (art. 2, comma 8, D.L. 69/2013) è di conseguenza incrementato di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Fondo impresa femminile (art. 1, commi da 97 a 106)

Le disposizioni in commento prevedono l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del “Fondo a sostegno dell'impresa femminile”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il Fondo è finalizzato a sostenere:

- l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
- la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello europeo e nazionale.

Il comma 99 prevede diverse tipologie di agevolazioni:

- a. contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;
- b. finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati, combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;

- c. incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;
- d. percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di *voucher* per accedervi;
- e. investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile rientranti tra le start-up innovative (art. 25 del D.L. n.179/2012) e PMI innovative (art. 4 del D.L. n.3/2015) nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- f. azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme delle disposizioni in commento.

Gli interventi di cui al precedente comma 98, relativamente alle lettere b) e c) possono essere attuati attraverso le seguenti azioni:

- promuovere il valore delle imprese femminili presso scuole e università;
- diffusione della cultura imprenditoriale tra le donne;
- orientamento e formazione verso percorsi di studio STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica);
- sensibilizzazione verso professioni dell'economia digitale;
- comunicazione e diffusione delle iniziative di cui alle disposizioni in commento.

Al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche prevedendo forme di cofinanziamento, con le Regioni e gli Enti Locali, le Associazioni di categoria, il Sistema Camerale e i Comitati per l'imprenditoria femminile.

Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche di partecipazione della popolazione femminile alla vita economica ed imprenditoriale del Paese.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge di bilancio, sono ripartite le risorse tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini delle agevolazioni, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 3, lettera e) nonché le azioni di controllo e monitoraggio. Il Ministero dello Sviluppo Economico può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

Viene inoltre istituito – comma 104 - presso il MISE, il **Comitato Impresa Donna** che:

- a) contribuisce ad aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del "Fondo a sostegno dell'impresa femminile";
- b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa;
- c) formula raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;
- d) contribuisce alla redazione della Relazione annuale del Ministro dello Sviluppo Economico.

Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di composizione del Comitato, che prevederà incarichi esclusivamente a titolo gratuito.

7. Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 1, commi 128 e 129)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio in commento, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

8. Modifiche alla misura “Resto al Sud” (art. 1, comma 170)

La disposizione interviene sulla misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, introdotta dall'articolo 1 del D.L. n. 91 del 2017 per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). In particolare estende la platea dei beneficiari della misura elevando la loro età massima da 45 a 55 anni.

9. Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno 2021 (art. 1, commi 171 e 172)

Prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015.

Lo stanziamento è pari a 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027.

10. Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 177)

La disposizione prevede una prima assegnazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di 50 miliardi di euro. Il Fondo è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

Per l'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 (FSC) si applicano le seguenti disposizioni:

- la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici, dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano Sud 2030;
- il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Partenariato e del PNRR, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC ed eventuali variazioni della ripartizione sono decise dalla Cabina di Regia del FSC;
- gli interventi del FSC 2021-27 sono attuati nell'ambito di “Piani Sviluppo e Coesione” (approvati con delibere del CIPE e definiti secondo i principi previsti dall'articolo 44 del Decreto-legge n. 34/2019);
- la Cabina di Regia del FSC opera anche sulle risorse FSC 2021-2027, definendo i Piani Sviluppo e coesione da sottoporre alla successiva approvazione del CIPE;
- i Piani di Sviluppo e Coesione costituiscono la base per la definizione del documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento nonché del disegno di legge di bilancio;

- il Ministro per il Sud e la coesione Territoriale coordina l'attuazione dei “Piani di Sviluppo e Coesione” e presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2021-2027;
- le risorse assegnate ai “piani di sviluppo e coesione” sono trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione L. 187/83. Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse del FSC assegnate in favore di un intervento e non ancora utilizzate possono essere riassegnate in favore di un intervento a titolarità di altra Amministrazione la cui realizzazione presenta carattere di urgenza.

11. Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 179 a 184)

Il comma 179 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare (POC) al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, le amministrazioni pubbliche che rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia possono assumere personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 2.800 unità, e di una spesa massima annua pari a 126 milioni per il triennio 2021-2023, di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 3 anni.

Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, entro il 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per assunzioni di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di figure professionali con competenze coerenti con la programmazione della politica di coesione.

12. Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 1, commi da 185 a 187)

Per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati in strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, il credito d'imposta, di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge n. 160/2019, è aumentato per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 45% per le piccole imprese, del 35% per le medie imprese e del 25% per le grandi imprese. Tali maggiorazioni erano già indicate dal comma 244 del decreto legge n. 34/2020 e scadevano al 31 dicembre 2020.

Lo stanziamento è pari a 52 milioni di euro per il 2022, 104 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 52 milioni per l'anno 2025, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2021/2027.

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento Generale di Esenzione (UE) n. 651/2014 (Gber) relativo ad "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

13. Contratto Istituzionale di Sviluppo zone Sisma (art. 1, comma da 191 a 193)

I commi da 191 a 193 - introdotti nel corso dell'iter parlamentare - prevedono che, al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici succedutesi dal 2016, sono stanziati per il 2021, 100 milioni di euro per uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027.

Il Contratto dovrà stabilire gli interventi d'investimento da implementare e dovrà riportare il relativo codice unico di progetto, il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione.

Agli interventi individuati dal Contratto, con provvedimento del Commissario straordinario, si potranno destinare ulteriori risorse, nel limite di 30 milioni annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul Fondo della contabilità speciale per il Sisma (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016).

14. Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali (art. 1, commi da 196 a 199)

Il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali (di cui all'art. 1, comma 65-ter della L. 205/2017) viene ridenominato "Fondo di sostegno ai comuni marginali" e destinato al finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano particolari problematiche di attrattività per la limitata offerta locale di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

I comuni marginali saranno definiti in base all'individuazione di adeguati criteri di selezione complementari rispetto all'attuale classificazione dei comuni delle aree interne.

Le risorse del Fondo, che opera in complementarietà con la Strategia nazionale delle aree interne, è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

Al Fondo confluiscono le risorse del vecchio "Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali", incrementate con la disposizione in commento di 30 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.

15. Contributi ai comuni per evitare la deindustrializzazione (art. 1, comma 200)

Il Fondo di sostegno ai Comuni Marginali, di cui al comma 196 della presente Legge, è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

Queste risorse saranno finalizzate a sostenere le attività economiche per contrastare fenomeni di deindustrializzazione e l'impovertimento del tessuto produttivo ed industriale di determinate aree.

Potranno usufruire delle agevolazioni del presente comma i comuni rientranti nei territori previsti dalla Legge istitutiva della "Cassa del Mezzogiorno" (art. 3 della L. 646/1950) che non sono ubicati nelle aree destinatarie delle agevolazioni della "Decontribuzione sud".

Considerato che la Decontribuzione Sud si applica nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, i contributi per contrastare la deindustrializzazione di cui al presente comma saranno destinati ai Comuni ubicati nelle province di Latina e di Frosinone, all'Isola d'Elba e ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonché ai Comuni rientranti nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ed ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse e stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione.

16. Contributi alle imprese non industriali (art. 1, commi 201 e 202)

Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo, è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo.

17. Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1, comma 230)

La disposizione prevede la proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza sostenute per la quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) entro tale data. Si tratta di una misura istituita dall'articolo 1, commi da 89 a 92 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, in misura pari al 50 per cento delle spese e fino a un massimo di 500.000 euro.

Per questa misura risultano stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

18. Tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali (art. 1, commi 268-269)

Viene sostituito il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 1989, il quale nella formulazione previgente prevedeva che il Ministro del tesoro, con proprio decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, determinasse periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali. La nuova disposizione attribuisce tale compito al Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico del MEF, con determina da pubblicare sul sito internet dello stesso Ministero. Analoga modalità di comunicazione viene prevista anche per alcune tipologie di mutui e obbligazioni, da stipulare con onere a totale carico dello Stato. Le modifiche introdotte hanno dunque natura semplificatoria e di adeguamento alle più attuali modalità di comunicazione web, attraverso l'utilizzo del sito del MEF.

19. Integrazione alle finalità del “Fondo crescita sostenibile” (art. 1, commi 270 e 273)

Il comma 270 aggiunge un'ulteriore finalità a quelle già previste dalla disciplina del “Fondo crescita sostenibile” di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'introduzione della lettera c-ter) nel comma 2 del citato articolo 23 consente il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali.

Nello specifico, possono essere erogati finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 11-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, ossia quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49 (c.d. legge Marcora), i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.

I criteri e le modalità per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti in commento, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Ai sensi del comma 273, le predette società cooperative sono tenute a rispettare le condizioni di prevalenza (di cui all'art. 2513 del codice civile) a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

20. Finanziamenti agevolati Invitalia (art. 1, comma 274)

Attraverso alcune modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, viene previsto che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione, fino a un massimo di 84 rate mensili.

Tale beneficio si applica anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso.

Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procederà alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata, laddove presenti, delle spese legali, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate alla stessa Invitalia dai soggetti richiedenti.

Inoltre, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa, ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade.

21. Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali (art. 1, commi 381-384)

Al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. Per la misura viene stabilito un limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore è tenuto a comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, dovranno essere individuate le modalità di attuazione della misura e la percentuale di riduzione del canone di locazione, mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni che il locatore è tenuto ad effettuare.

22. Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto (art. 1, commi 437-439)

Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

A valere su tali risorse è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di *voucher una tantum* di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

23. Bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale (art. 1, commi 612 e 613)

Le disposizioni in parola riconoscono un bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale.

In particolare, la disposizione di cui al comma 612 istituisce un contributo dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, a beneficio dei nuclei familiari meno abbienti.

In particolare, viene previsto che tale contributo sia assegnato ai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 20.000 euro, ammessi alla fruizione dei *voucher* per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020.

Lo scopo dell'intervento è quello di sostenere, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi. In relazione a ciò, viene previsto uno stanziamento di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati *on line*, ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Il comma 613 prevede, invece, che, a fini dell'attribuzione del contributo si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. Ulteriori disposizioni applicative potranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio.

24. Bonus TV 4.0 (art. 1, commi 614-615)

Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c) della legge 27 dicembre 2017, n.205, già finalizzato all'acquisto delle nuove apparecchiature di ricezione televisiva, è esteso anche alla copertura dei costi di smaltimento degli apparecchi divenuti obsoleti.

Le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal citato art 1, comma 1039, lett. c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai fini previsti dalla disposizione in commento, sono definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

25. Regime temporaneo aiuti di Stato (art. 1, comma 627)

Sono modificati gli articoli dal 54 al 60 del decreto legge n. 34/2020 (cd decreto Rilancio) che disciplinano il regime quadro per gli aiuti di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio a valere sul *Temporary Framework* Covid-19 (TF). L'intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno del Quadro temporaneo e alla inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuto ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione europea con l'approvazione della quarta modifica del Quadro.

Nello specifico, la lettera a) introduce due ulteriori commi nell'articolo 54 che prevedono quanto segue:

- gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell'articolo 54 e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile (800 mila euro) non sia superato);
- se l'aiuto concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data

fissata dalla Commissione in sede di eventuale modifica della comunicazione del Quadro temporaneo.

La lettera b) inserisce nel corpo del D.L. n.34 del 2020 un nuovo articolo 60-bis, relativo al nuovo aiuto di cui al punto 3.12 del TF “Costi fissi delle imprese non coperti”.

Si definisce il nuovo aiuto “Costi fissi non coperti” in base al punto 3.12 del TF. L’aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021, a favore di imprese che subiscono un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e copre i “costi fissi non coperti” sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 (“periodo ammissibile”).

Per "costi fissi non coperti" si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno. Ai fini della disposizione in commento, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi della disposizione in commento.

L'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti per le microimprese e le piccole imprese, e il 70% per le medie e grandi imprese.

In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 3 milioni di euro per impresa. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

La concessione degli aiuti di cui all’articolo in commento è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea.

26. Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e 2020 (art. 1, comma 700)

Al fine di far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, viene istituito un apposito fondo e autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare alla realizzazione di interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata.

27. Eventi metereologici del 28 novembre 2020 in Sardegna (art. 1, commi 781 e 782)

Al fine di far fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eventi eccezionali metereologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della Regione Sardegna, è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, per concedere contributi in favore dei danneggiati. La definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di ripartizione dei contributi in questione, viene rinviata ad apposito decreto del Ministro dell’economia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Presidente della Regione Sardegna.

28. Contributi per il sisma Abruzzo 2009 (art. 1, comma 945)

Si prevede, per l’anno 2021, un contributo straordinario di 10 milioni di euro per il Comune dell’Aquila, un contributo pari ad 1 milione di euro per gli altri comuni del cratere sismico e un contributo di 500mila euro destinato all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

29. Misure di attuazione del Next Generation EU - istituzione del fondo Next Generation EU-Italia (art. 1, commi da 1037 a 1050)

Al fine di dare attuazione al Programma Next Generation EU, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea, è istituito il “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU - Italia”. Le risorse sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi: sul primo saranno versate le risorse relative ai progetti finanziati

mediante contributi a fondo perduto, mentre nel secondo le risorse relative a progetti finanziati tramite prestiti.

La dotazione è di 32,766 miliardi di euro per l'anno 2021; 40,307 miliardi di euro per l'anno 2022 e 44,573 miliardi di euro per l'anno 2023.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze - il primo da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio - sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui alle disposizioni in commento, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia.

Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati nel PNRR sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale ed europea. Con D.P.C.M., su proposta del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge di bilancio, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto.

Anche sulla base di tali dati, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, il Consiglio dei Ministri approva e trasmette alle Camere una relazione nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del Piano, sui risultati raggiunti e le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti.

Ai sensi del comma 1046, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo sono utilizzate dopo l'approvazione del Piano Nazionale per finanziare i previsti progetti mantenendo il vincolo di destinazione per la realizzazione degli interventi del PNRR fino a tutta la durata del Piano. I progetti devono presentare indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

Le anticipazioni saranno destinate ai singoli progetti tenendo conto tra l'altro dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio dei progetti. I trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali registrate e validate sul sistema informatico.

30. Transizione 4.0: Credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065)

Il comma 1051 prevede che a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 (se entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto un credito d'imposta.

Sono agevolabili i beni nuovi materiali ed immateriali strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, dei beni con coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 della L. 208/2015, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il comma 1054 prevede che, per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B della Legge 232/2016, acquistati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta nella misura del 10% (l'art. 1, comma 188 della L. 160/2019 prevedeva il 6%) per gli investimenti fino ad un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino ad un limite di 1 milione di euro per i beni immateriali. Il medesimo comma, inoltre, aumenta la misura del credito d'imposta al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali che immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.

Il comma 1055 prevede che il credito d'imposta, per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B della Legge 232/2016, acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, spetta nella misura del 6%, fermi restando i limiti di investimento previsti dal precedente comma 1054.

I commi 1056 e 1057 definiscono la misura del beneficio per l'acquisto di beni immateriali ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016; in particolare:

- il comma 1056 prevede che, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 % per investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;
- il comma 1057 prevede che, per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d'imposta è riconosciuto, nella misura del 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% per investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Il comma 1058 definisce la misura del credito d'imposta spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B della Legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, fissandola al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Sono ammesse all'agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Il comma 1059 riduce da 5 a 3 le quote annuali di fruizione del credito d'imposta, prevedendo altresì, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui al comma 1054 in un'unica quota annuale fino al 31 dicembre 2021. Il credito d'imposta, ai sensi dei commi 1054 e 1055, è utilizzabile esclusivamente in compensazione dall'anno di entrata in funzione dei beni (con la vecchia disciplina era dall'anno successivo all'entrata in funzione) o nel caso di beni 4.0 dall'anno di avvenuta interconnessione.

Il comma 1061 precisa che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui ai commi 1054 e 1055 spetta alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli esercenti arti e professioni.

31. Credito di imposta in ricerca e sviluppo e credito di imposta in formazione 4.0 (art. 1, commi 1064, 1066 e 1067)

Il comma 1064 proroga la disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese fino al 31 dicembre 2022.

Con la lettera f) del comma 1064, vengono rideterminate le misure delle agevolazioni previste dal comma 203 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 (crediti di imposta utilizzabili in compensazione in 3 quote annuali di pari importo):

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo passa dal 12% al 20% con un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
- il credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica passa dal 6% al 10% con un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
- il credito d'imposta per "investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un

obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0” passa dal 10% al 15% con un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.

La lettera g) del comma 1064 introduce l’obbligo di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

La lettera h) prevede una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti.

Infine, le lettere i) e l) sempre del comma 1064 estendono al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0 e ampliano i costi ammissibili al credito d’imposta in conformità con quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

In particolare, sono ammessi all’agevolazione i seguenti costi:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Il comma 1066 incrementa di 5 milioni di euro la quota destinata ai consorzi interuniversitari del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

Tale importo è assegnato, dal Ministero dell’università e della ricerca, al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell’ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0. I progetti sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

Il comma 1067 stanziava una somma di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a ENEA per assicurare il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico nell’emanazione dei pareri relativi alla riconducibilità degli investimenti alle disposizioni del Piano Nazionale Transizione 4.0.

32. Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico (art. 1, commi da 1068 a 1074)

La disposizione riserva 250 milioni di euro - per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 - per sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation Eu, e in particolare delle missioni strategiche relative all’innovazione e alla coesione sociale e territoriale.

Il Fondo eroga contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi erogati sono cumulabili con altri incentivi e sostegni pubblici, nel limite massimo del 50% di ciascun investimento.

Il contributo è erogato, anche in più rate annuali, in relazione all’avanzamento dei lavori autocertificato dall’impresa ammessa al beneficio.

La gestione del “Fondo tecnologie e territorio” è affidata ad Invitalia che predispone e rende disponibile sul proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione,

effettua la verifica documentale, e comunica, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'accoglimento delle domande.

Il Ministro dello sviluppo economico trasmette annualmente alle Camere una relazione recante le informazioni relative alla rendicontazione dell'attività svolta da Invitalia e delle spese di gestione e delle commissioni da esso trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

1. Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile (art. 1, commi da 10 a 15)

La disposizione prevede l'esonero totale dal pagamento dei contributi per 36 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani che non abbiano compiuto i 36 anni d'età nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui.

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'esonero contributivo in commento non si applica nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato e alle assunzioni di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione (art. 1, commi 106 e 108, Legge n.205/2017).

L'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

2. Esonero contributivo per l'assunzione di donne (art. 1, commi da 16 a 19)

La disposizione aumenta la misura dell'esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne - di cui all'art. 4, commi da 9 a 11, della Legge n. 92/2012 - al 100% per il biennio 2021-2022, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per le dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

3. Incremento del Fondo per le politiche della famiglia (art. 1, comma 23-24)

La disposizione, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, prevede che per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa, per l'anno 2021, il Fondo per le politiche della famiglia di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

La definizione delle modalità attuative per l'attribuzione delle suddette risorse è demandata ad un decreto del Ministro con delega alle politiche familiari, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

4. Congedo obbligatorio del padre lavoratore (art. 1, comma 25)

La disposizione, introdotta durante l'iter parlamentare, estende il congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente anche ai casi di morte perinatale.

5. Misure a favore del lavoro giornalistico (art. 1, commi 29 e 30)

La norma, introdotta in sede di parlamentare, prevede l'estensione degli incentivi statali alla salvaguardia occupazionale riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi, ai dipendenti iscritti all'INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta per le assunzioni effettuate con decorrenza 1° gennaio 2021.

Fino al 31 dicembre 2021 sono posti a carico dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, gli oneri sostenuti da INPGI per i trattamenti di cassa integrazione solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti.

6. Agevolazioni contributive per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud (art. 1, commi da 161 a 168)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2029, il regime decontributivo per le aree del Mezzogiorno introdotto dall'art. 27 del Decreto "Agosto", quindi in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni che, con riferimento al 2018, presentano un PIL pro capite non superiore al 90% di quello medio dei 27 Paesi UE).

La misura dell'esonero è rimodulata con riferimento alle diverse annualità:

- a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 la misura è concessa in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato" (cd Temporary framework), mentre per il periodo successivo (dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029) l'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Viene, inoltre, abrogato il comma 2 dell'art. 27 del Decreto "Agosto" che prevedeva l'adozione di un D.P.C.M. entro il 30 novembre 2020 finalizzato ad individuare le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo, utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

7. Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (art. 1, comma 275)

La disposizione prevede un incremento del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

8. Fondo per il Sostegno della Parità Salariale di Genere (art. 1, commi 276-277)

Con tale disposizione viene istituito il Fondo per il Sostegno della Parità Salariale di Genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al sostegno della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi.

9. Trattamenti di Cigs per cessata attività (art. 1, comma 278)

Per la gestione di esuberi di personale, la disposizione proroga, nel limite di spesa di 200 milioni euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, quanto previsto dall'art. 44 del D.L. n. 109/2018, che consente alle imprese che cessano l'attività di accedere alla CIGS per un massimo di 12 mesi.

10. Rinnovo dei contratti a tempo determinato (art. 1, comma 279)

La disposizione interviene in deroga al Decreto Dignità prorogando al 31 marzo 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - i contratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi.

11. Settore call center (art. 1, comma 280)

La disposizione proroga, per il 2021, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center di cui all'art. 44, comma 7, D.Lgs. n.148/2015. In particolare è prevista un'indennità pari al trattamento massimo di CIGS per una durata massima di dodici mesi in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinata da crisi aziendale in favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione della CIGS e con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.

12. Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate (art. 1, comma 284)

La disposizione proroga per gli anni 2021-2022-2023 la possibilità di richiedere, per una durata massima di 12 mesi nel triennio, il trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

13. Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica (art. 1, comma 285)

La disposizione prevede, per il biennio 2021-2022, la proroga dei trattamenti di integrazione salariale per le imprese a rilevanza economica strategica per una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

14. CIGD per crisi aziendali (art. 1, commi da 286 a 288)

Al fine di dare seguito all'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni, le Regioni stesse e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concedere, nel 2021, ulteriori periodi di trattamento di CIGD nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di CIGD l'applicazione di misure di politica attiva, individuate in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e all'ANPAL.

15. Piani di recupero occupazionale (art. 1, comma 289 e 290)

Si prevede un ulteriore finanziamento per il completamento dei piani di recupero occupazionale delle aziende che fanno richiesta di CIGS e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

Al fine di assicurare la prosecuzione dei suddetti interventi nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

16. Indennità per i lavoratori della Regione Campania (art. 1, comma 291)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, apporta modifiche all'art. 1^{ter} del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto "Agosto") eliminando il riferimento alle aree di crisi di industriale complessa e prorogando al 31 dicembre 2021 l'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita in favore dei lavoratori della Regione Campania, i quali abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

Viene, inoltre, previsto che, ai lavoratori destinatari della predetta indennità, dal 1° gennaio 2021 siano applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e all'ANPAL.

17. Sistema duale (art. 1, comma 297)

La disposizione prevede che le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, pari ad euro 75 milioni, siano incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

18. Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (art. 1, comma 298)

La norma dispone, per l'anno 2021, un ulteriore incremento del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore in misura pari a 20 milioni di euro.

19. CIG COVID-19: nuovi trattamenti. Esonero contributivo. Disposizioni in materia di licenziamento (art. 1, commi da 299 a 314)

La disposizione proroga la CIG Covid (CIGO, Assegno Ordinario e CIGD) per una durata massima di 12 settimane che devono essere collocate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO, e tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno Ordinario e di CIGD.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, dopo il 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste.

I benefici relativi ai suddetti trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza all'entrata in vigore della legge in discussione.

La disposizione conferma anche l'incentivo per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di CIG Covid: sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021 (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail).

I datori di lavoro che abbiano richiesto l'esonero contributivo fruibile entro il 31 gennaio 2021, ai sensi del D.L. n. 137/2020, possono rinunciare alla frazione di esonero richiesta e non fruita e accedere ai trattamenti di integrazione salariale sopra citati.

Fino al 31 marzo 2021 viene confermato il blocco dei licenziamenti economici individuali e collettivi e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Restano ferme le deroghe al blocco dei licenziamenti, in caso di cessazione di attività, fallimento o accordo aziendale per esodi incentivati, sottoscritto con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali verrà riconosciuta altresì la NASPI.

Il termine per la presentazione delle domande di accesso ai trattamenti è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è stabilito entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge.

20. ANPAL Servizi S.p.A. (art. 1, comma 320)

La disposizione destina, dal 2021, 10 milioni di euro annui ad Anpal Servizi S.p.A. (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro).

21. Fondo per le politiche attive del lavoro (art. 1, commi da 324 a 328)

La disposizione, introdotta durante l'iter parlamentare, istituisce il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma React EU", con una dotazione pari a 500 milioni nell'anno 2021, di cui 233 milioni di euro sono destinati all'istituzione del programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)", finalizzato all'inserimento occupazionale attraverso servizi di politica attiva del lavoro.

Le prestazioni connesse al programma dovranno essere individuate con successivo decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nelle more dell'istituzione del predetto programma nazionale GOL è stato previsto che, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, può essere riconosciuto dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale (ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi;

I tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare del predetto assegno di ricollocazione sono definite con delibera del CdA di ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego o dai servizi per il lavoro accreditati.

Si precisa che l'efficacia delle misure previste dalle disposizioni in commento è subordinata alla approvazione dell'ammissibilità delle stesse al finanziamento nell'ambito del programma React-EU.

22. Contratto di Espansione Interprofessionale (art. 1, comma 349)

La disposizione, in linea con le richieste della Confederazione, ha esteso l'ambito di applicazione del contratto di espansione di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 148/2015 prevedendo l'abbassamento della soglia di accesso allo strumento che, per il 2021, potrà essere applicato anche alle aziende con più di **500 dipendenti** (in luogo dei 1000 previsti dalla normativa previgente).

Tale tetto si riduce ulteriormente a **250 dipendenti** nel caso in cui i datori di lavoro che ricorrono al contratto di espansione accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all'età pensionabile (non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia).

Un'ulteriore novità della norma consiste nel fatto che è stata prevista una riduzione dell'indennità mensile a carico del datore di lavoro collegata ai prepensionamenti.

Tale riduzione dei costi viene prorogata per ulteriori 12 mesi nel caso in cui il datore di lavoro con più di **1000 dipendenti** si impegni ad assumere un lavoratore ogni tre in uscita.

Infine, si ricorda, che sulla base delle norme vigenti, per l'accesso allo strumento il datore di lavoro deve avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare un accordo in sede governativa - il contratto di espansione - con il Ministero del Lavoro e le Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

23. Congedo di Paternità (art. 1, commi 363- 364)

La disposizione prevede la proroga del congedo di paternità, elevando la durata da sette giorni (prevista per l'anno 2020) a dieci giorni per l'anno 2021, con indennità a carico INPS.

24. Sostegno alle madri con figli disabili (art.1, commi 365-366)

Per le madri disoccupate o monoreddito con figli a carico con disabilità in misura non inferiore al 60 per cento, è prevista la concessione di un contributo mensile di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

I criteri di accesso al contributo vengono definiti con Decreto Ministeriale che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento.

25. Reddito di Cittadinanza (art. 1, comma 371)

Viene incrementata, per gli anni dal 2021 fino al 2028 ed a decorrere dal 2029, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del reddito di cittadinanza.

26. Indennità di continuità reddituale e operativa, cd. ISCRO (art. 1, commi da 386 a 401)

In linea con le richieste della Confederazione, la disposizione introduce, in via sperimentale, per il triennio 2021/2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

La predetta indennità viene riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della domanda;
- hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale.

L'indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che vengono definiti con apposito decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per la copertura dei suddetti oneri, si prevede un incremento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all'art. 59, c. 16, della L. 449/1997) pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Infine, la domanda deve essere presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'indennità è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021; 35,1 milioni di euro per l'anno 2022; 19,3 milioni di euro per l'anno 2023; 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al

monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e dell'economia. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

27. Disposizioni in favore dei lavoratori fragili (art. 1, commi 481 e 482)

La norma contiene l'estensione delle disposizioni previste dall'art. 26, commi 2 e 2-bis del D.L. n.18/2020 al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 e, in particolare, ha previsto l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero fino alla fine dell'emergenza sanitaria, nonché la possibilità, per i medesimi soggetti, di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti (art. 1, commi da 20 a 22)

La norma dispone l'istituzione del "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti", per il finanziamento dell'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali - con esclusione dei premi INAIL - a carico dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS nonché dei professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatoria.

L'accesso a tale esenzione, riconosciuta nel limite di spesa pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, è subordinato alla percezione, nel 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e al calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 (comma 20).

Viene inoltre stabilito che i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'esonero - nonché la quota del limite di spesa, e i relativi criteri di ripartizione, da destinare ai professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatoria - saranno definiti mediante uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tra i destinatari dell'esonero in argomento sono, altresì, ricompresi i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori delle professioni sanitarie e sociosanitarie, già in quiescenza e assunti per l'emergenza da COVID-19 (comma 21).

Viene, infine, attribuita agli enti previdenziali obbligatori, Inps e casse, l'attività di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, prevedendo la comunicazione dei relativi risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e l'interruzione della concessione dell'esonero in caso di scostamenti, anche prospettici, rispetto ai limiti di spesa (comma 22).

2. Riequilibrio gestione previdenziale sostitutiva INPGI (art. 1, commi 31 e 32)

Perché venga data piena attuazione alla riforma della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, perseguendone il riequilibrio, viene prorogato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale l'Istituto è chiamato ad adottare le misure del proprio sistema al fine di assicurarne la sostenibilità. Per effetto di ciò, è prevista la sospensione anche della possibilità di commissariamento da parte del ministero vigilante in caso di disavanzo economico-finanziario dell'Ente.

3. Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico (art. 1, commi 34 e 35)

La norma dispone l'istituzione di un fondo per il finanziamento, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, dell'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, disposto dalla riforma del lavoro sportivo.

Tale esonero, che non si applica ai premi INAIL, opera in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara (comma 34).

L'agevolazione in argomento è cumulabile, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento disciplinati dalla normativa vigente (comma 35).

4. Incremento spesa per attività di inclusione delle persone con disabilità (art. 1, comma 156)

L'autorizzazione di spesa concessa per le attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus - viene incrementata, per l'anno 2021, di ulteriori 400 mila euro.

5. Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale (art. 1, comma 321)

Con la disposizione in esame, gli stanziamenti 2021 per il finanziamento degli Istituti di patronato - determinati nella misura di 20 milioni dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 18) - vengono incrementati di ulteriori 15 milioni di euro.

Tale somma deve essere erogata, entro il primo semestre 2021, mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Fondo per i caregiver familiari (art. 1, comma 334)

La norma disciplina l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro - rispetto ai 25 milioni previsti nel testo originario del disegno di legge - per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini della copertura finanziaria di interventi legislativi volti al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura del caregiver familiare.

7. Opzione donna (art. 1, comma 336)

La disposizione proroga di un anno, al 31 dicembre 2020, il termine per la maturazione dei requisiti d'accesso alla pensione anticipata cosiddetta "opzione donna".

La fruizione di quest'ultima è, dunque, consentita - previa opzione per il sistema di calcolo contributivo applicato sull'intera posizione - al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2020, di almeno 35 anni di contribuzione e di 58 anni di età anagrafica per le lavoratrici dipendenti o di 59 anni di età anagrafica per le lavoratrici autonome.

È, inoltre, prevista l'applicazione delle finestre mobili che differisce, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, la decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

8. Semplificazione procedure di erogazione pensione di cittadinanza (art. 1, comma 337)

Per i titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma in esame disciplina l'erogazione contestuale della suddetta prestazione e della quota di pensione di cittadinanza spettante.

Il comma stabilisce, infine, la non applicabilità ai percettori della pensione di cittadinanza dei limiti di utilizzo previsti per la Carta Rdc.

9. Proroga Ape sociale (art. 1, comma 339)

La sperimentazione dello strumento dell'APE sociale è prorogata, di un anno, per tutto il 2021.

Pertanto, in favore di specifiche categorie sociali di soggetti più deboli - che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e non siano già titolari di pensione diretta - l'INPS provvede a corrispondere un'indennità, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, liquidata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

10. Fondo per piattaforma raccolta firme persone con disabilità per richiesta referendum (art. 1, commi da 341 a 344)

La norma disciplina l'istituzione di un fondo, con dotazione pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 e con entrata in funzione entro il 31 dicembre 2021, per la realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali delle persone con disabilità ai fini della richiesta di referendum (commi 341, 342 e 343).

Viene, inoltre, stabilito che le firme digitali non siano soggette ad alcuna autenticazione (comma 344).

11. Incentivo all'esodo lavoratori più anziani (art. 1, comma 345)

Viene prorogata, dal 2020 al 2023, la disposizione (L. n. 205/2017, art. 1, c. 160) volta ad incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, includendo tra questi coloro che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni, in luogo di quattro, successivi alla cessazione dal rapporto. Si ricorda che tale disposizione trova applicazione, nel caso di eccedenza di personale, per i datori di lavoro che impiegano mediamente oltre quindici dipendenti.

12. Disposizioni speciali sui requisiti e le decorrenze dei trattamenti pensionistici – cd. Nona salvaguardia pensionistica (art. 1, comma 346)

I requisiti pensionistici vigenti prima della Riforma Fornero delle Pensioni, introdotti con l'art. 24 del D.L. n. 201/2011, continuano ad applicarsi anche ai soggetti che, pur essendo cessati dopo il 31 dicembre 2011, appartengono alle categorie di seguito specificate e, in ogni caso, nel limite complessivo di 2.400 unità:

- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, e che perfezionano i requisiti, previgenti al D.L. n. 201/2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto-legge medesimo;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, senza alcun contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, e che perfezionano i requisiti, previgenti al D.L. n. 201/2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto-legge medesimo;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali, lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali, lavoratori il cui rapporto sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011, e che perfezionano i requisiti, previgenti al D.L. n. 201/2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto legge medesimo;
- lavoratori che, nel corso del 2011, risultavano in congedo per assistere figli con disabilità grave e che perfezionano i requisiti, previgenti al D.L. n. 201/2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto-legge medesimo;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione cessato tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato e che perfezionano i requisiti, previgenti al D.L. n. 201/2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto-legge medesimo.

13. Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale e ciclico (art. 1, comma 350)

La norma dispone che il periodo prestatato con contratto di lavoro a tempo parziale sia da considerarsi per intero ai fini dell'accesso alla pensione. Nello specifico, il numero di settimane da assumere a riferimento viene definito rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale.

Viene, inoltre, disposta l'applicazione di tale criterio di calcolo anche ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della disciplina in esame, con riconoscimento dei periodi non interamente lavorati previa presentazione di apposita domanda e idonea documentazione.

Infine, viene stabilito che la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in osservanza della disposizione in commento non possa risultare antecedente alla data di entrata in vigore della stessa.

14. Assegno natalità – c.d. “bonus bebè” (art. 1, comma 362)

La disposizione prevede il riconoscimento dell'assegno di natalità, introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 125, legge n.190/2014) e prorogato dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 340, legge. n. 160/2019), anche per ogni figlio nato o adottato nel corso dell'anno 2021.

La corresponsione dell'assegno di natalità, fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, avviene secondo le modalità stabilite dalla Legge di bilancio 2020, con importo parametrato ai valori ISEE. L'ammontare dell'assegno risulta, infatti, pari a 1.920 euro o a 1.440 euro o a 960 euro, in base al valore ISEE, del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente, rispettivamente non superiore a 7.000 euro annui, superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 40.000 euro, o superiore a 40.000 euro.

Gli importi sopra indicati subiscono un incremento del 20 per cento, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

La previsione di spesa per l'erogazione degli assegni in commento, a valere sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” istituito nel 2019, è stata determinata in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022.

L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma che stabilisce, in presenza di scostamenti anche prospettici rispetto ai predetti limiti di spesa, la rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei valori dell'ISEE.

15. Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (art. 1, comma 367)

Viene disposta la proroga, al 31 dicembre 2023, della Segreteria tecnica istituita per supportare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

16. Contributo per l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (art. 1, comma 369)

La norma stabilisce la concessione di un contributo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, a favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti contributo.

17. Contributo per l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (art. 1, comma 370)

È autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2021, per il sostegno dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).

18. Autorizzazione di spesa per la copertura degli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 (art. 1, comma 372)

La disposizione in esame è volta a dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 2020 che ha diminuito, da cinque a tre anni, la durata del periodo di applicazione delle misure concernenti la riduzione dell'importo dei trattamenti pensionistici eccedenti una determinata soglia - pari originariamente a 100 mila euro lordi annui - mediante specifiche aliquote, crescenti per specifiche fasce di importo. Per

garantirne la necessaria copertura finanziaria, viene dunque autorizzata la spesa di 157,7 milioni di euro per il 2022 e di 163,4 milioni per l'anno 2023.

19. Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (art. 1, comma 375)

Per l'anno 2021, viene incrementato di 40 milioni il Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana - previsto dall'art. 58, c. 1, del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - ed istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

20. Indennizzo per la cessazione di attività commerciali (art. 1, comma 380)

A far data dal 1° gennaio 2022, l'aliquota dovuta per gli indennizzi erogati per la cessazione dell'attività commerciale viene incrementata nella misura dello 0,48 per cento (in luogo dello 0,09 per cento), di cui lo 0,46 per cento per il finanziamento del "Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale" e lo 0,02 per cento per la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

In continuità con quanto già attualmente disciplinato, in caso di mancato equilibrio anche prospettico tra contributi e prestazioni, può essere disposto l'adeguamento di tale aliquota ovvero può venire meno il riconoscimento degli indennizzi in parola.

Per l'anno 2021, la norma stabilisce la non applicazione dell'adeguamento contributivo, consentendo comunque il riconoscimento delle prestazioni mediante trasferimento al predetto Fondo di 167,7 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato.

21. Incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (art. 1, comma 454)

Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico viene incrementato, per l'anno 2021, di 50 milioni di euro.

22. Medici Inps (art. 1, comma 1034)

Per il biennio 2021-2022, viene autorizzata l'assunzione da parte dell'INPS di 189 medici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tali assunzioni sono finalizzate ad assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale ed assistenziale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Misure a favore delle vittime dell'amianto (art. 1, commi da 356 a 359)

Le nuove disposizioni prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Inail, attraverso il Fondo vittime amianto (di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto-correlata riconosciuta dall'Istituto e, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti (ai sensi dell'articolo 85 del D.P.R. 1124/65).

La prestazione è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

Per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021 l'Inail, sempre tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a 10 mila euro da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data di accertamento della malattia.

Le risorse del predetto Fondo, alla data del 31 dicembre 2020, vengono utilizzate per far fronte sia alle prestazioni aggiuntive in favore dei lavoratori esposti all'amianto previste dall'art. 1, comma 243 della L. 244/07, con riferimento agli eventi denunciati fino a tale data, sia per il pagamento della prestazione di importo fisso di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto oppure per esposizione ambientale, o dei loro eredi, sempre con riferimento ad eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese che era prevista all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e viene soppressa l'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma 244, secondo periodo (addizionale sui premi assicurativi relativi ad attività lavorative comportanti esposizione all'amianto).

2. Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro (art. 1, commi da 1098 a 1100)

La norma, nel confermare la disciplina del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, riduce il periodo valido per la sua fruizione (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021), disponendo, conseguentemente, la riduzione di 1 miliardo dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2021. Parimenti, viene disposto che i beneficiari di tale misura agevolativa possano optare per la cessione del credito d'imposta, di cui all'art. 122 del decreto Rilancio, entro la medesima data del 30 giugno 2021.

Si ricorda, a questo riguardo, che il credito di imposta disciplinato dall'art. 120 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è pari al 60% delle spese sostenute fino ad un limite di 80.000 euro ed è previsto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché delle associazioni, fondazioni e altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da Covid -19.

Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, nonché, in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti innovativi quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie destinate allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI ED INFRASTRUTTURE

1. Contributi acquisto auto elettriche (art. 1, commi da 77 a 79)

Per le persone appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 30 mila euro, che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un'auto ad alimentazione elettrica, di potenza non superiore a 150 KW e con prezzo di listino non superiore a 30 mila euro iva esclusa, si prevede l'erogazione di un contributo pari al 40% delle spese sostenute.

Il contributo non è cumulabile con altri simili sostegni previsti dalla normativa statale e sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili di uno specifico fondo, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021. Un successivo decreto interministeriale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, definirà le modalità di erogazione del contributo.

2. Agevolazioni fiscali imprese nuove attività in ZES (art.1, commi da 173 a 176)

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno delle Zone Economiche Speciali (ZES), si prevede la riduzione del 50% dell'imposta sul reddito generato dall'attività all'interno delle ZES, a partire dall'anno di insediamento delle nuove iniziative e fino ai successivi 6 periodi di imposta, nel rispetto dei Regolamenti europei sul regime degli aiuti "*de minimis*".

L'agevolazione è subordinata, a pena di decadenza dal beneficio e di restituzione di quanto fruito, al mantenimento da parte delle imprese delle nuove attività nelle ZES per almeno 10 anni e alla conservazione, per il medesimo lasso temporale, della nuova occupazione generata con l'investimento.

3. Disposizioni in materia di lavoro portuale (art.1, comma 281)

Viene prevista l'estensione al 2021, nel limite massimo di 2 milioni di euro, della facoltà introdotta dal Decreto Rilancio (art. 199, comma 1, lett. b) del DL 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77) per le Autorità di Sistema Portuale di riconoscere, ai fornitori di manodopera temporanea nei porti, un contributo di 60 euro per ciascun dipendente, per le minori giornate di lavoro, rispetto agli stessi mesi del 2019.

4. Fondo trasporto persone mediante autobus (art 1, commi da 649 a 650)

Attraverso la sostituzione dei primi due commi dell'art. 85 del Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), viene assegnato un ulteriore finanziamento di 20 milioni di euro per il 2021 al Fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per sostenere le imprese di trasporto persone con autobus, senza obblighi di servizio pubblico. Le ulteriori risorse saranno, in particolare, destinate al ristoro dei canoni di finanziamento o delle rate di leasing, con scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, riguardanti acquisti di autobus, anche tramite contratti di locazione finanziaria, effettuati da parte di tali imprese, a partire dal 1° gennaio 2018. Si prevede, inoltre, che per quanto riguarda le imprese esercenti il trasporto di persone mediante bus turistici (legge n.218/2003), siano destinati alle medesime finalità sopra indicate 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2020 per il rinnovo del parco autobus delle imprese di trasporto persone.

5. Proroga e modifiche alla disciplina dell'Ecobonus e dell'Ecotassa (art.1, commi da 651-659)

Vengono modificati e rafforzati gli interventi a sostegno del rinnovo sostenibile del parco circolante, estendendo le misure anche ai veicoli commerciali leggeri (categoria N1) e ai veicoli speciali.

Anche in considerazione dell'entrata a regime del nuovo ciclo più rigoroso per il calcolo delle emissioni dei veicoli WLTP, viene resa meno stringente la disciplina della cosiddetta "Ecotassa".

In particolare, chi acquisterà nel corso del 2021, anche mediante locazione finanziaria, un'auto nuova con emissioni di CO₂ superiori a 190 grammi/Km, sarà tenuto al pagamento di un'imposta che potrà variare da 1.100 a 2.500 euro, in funzione dell'appartenenza alle nuove quattro fasce crescenti di emissione, in cui sono ripartiti i veicoli.

Si precisa a riguardo che, per il riconoscimento dei contributi "Ecobonus" di cui all'art.1 comma 1031 della legge 145/2018, nonché dei contributi aggiuntivi introdotti dal "decreto rilancio" (art. 44, comma 1-bis del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n.77) agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2020 di auto a ridotte emissioni ed immatricolate dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021, continueranno a far fede le emissioni calcolate secondo il precedente ciclo di omologazione NEDC.

Inoltre, in aggiunta ai richiamati contributi previsti dall'art.1, comma 1031 della legge 145/2018³, a chi acquisterà nel corso dell'anno, anche mediante locazione finanziaria, un'auto nuova, con prezzo di listino non superiore a 50 mila euro iva esclusa e con emissioni di CO₂ inferiori a 60 grammi per chilometro, sarà riconosciuto un ulteriore contributo di 2.000 euro, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo più anziano e di 1.000 euro in assenza di rottamazione.

L'erogazione di tali contributi è subordinato al riconoscimento, da parte del venditore agli acquirenti, di sconti almeno di pari entità sul prezzo di vendita.

³ Si ricorda che i contributi previsti dall'art.1, comma 1031 della legge 145 del 2018 ammontano rispettivamente, in presenza o meno di rottamazione di altro veicolo, a 6.000 e a 4.000 euro, per i veicoli che emettono fino a 20 grammi di CO₂ per chilometro, e a 2.500 e 1.500 euro per i veicoli che emettono da 21 fino a 60 grammi di CO₂ al chilometro.

Inoltre a chi acquisterà, dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021, anche mediante locazione finanziaria, un'auto nuova, di categoria emissiva euro 6 di ultima generazione, con prezzo di listino non superiore a 40 mila euro iva esclusa ed emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 135 grammi al chilometro, provvedendo alla contestuale rottamazione di un veicolo di categoria inferiore ad Euro 6 ed immatricolato prima del 1° gennaio 2011, sarà riconosciuto un contributo di 1.500 euro, subordinatamente al riconoscimento, da parte del venditore, di uno sconto pari almeno a 2.000 euro.

Infine, a chi acquisterà, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, veicoli commerciali leggeri (N1) e autoveicoli speciali per il trasporto di persone saranno riconosciuti contributi che potranno variare da 800 euro fino a 8.000 euro, in funzione del peso totale a terra del veicolo (inferiore a 2 Ton; tra 2 e 3,2 Ton; tra 3,3 e 3,5 Ton), della tipologia di alimentazione (elettrica; ibrida o alternativa, tradizionale) e della presenza o meno di contestuale rottamazione di un altro mezzo, di categoria emissiva non superiore ad Euro 4.

Per l'attuazione delle diverse misure di sostegno esposte, si prevede l'ulteriore finanziamento dello specifico fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per 420 milioni di euro, con la seguente ripartizione:

- 120 milioni di euro per i contributi aggiuntivi per le auto con emissioni inferiori a 60 grammi di CO₂ per chilometro;
- 250 milioni di euro per i contributi aggiuntivi per le auto con emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 135 grammi al chilometro;
- 50 milioni di euro per i contributi per i veicoli commerciali e per i veicoli speciali, 10 dei quali riservati ai veicoli elettrici.

6. Metropolitana di Brescia (art.1, comma 660)

Al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati dalla metropolitana M1 di Brescia, viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021.

7. Risorse Fondo acquisti TPL per conversione veicoli a metano (art.1, comma 661)

Con una modifica all'art. 1, comma 866 della legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n.208) si consente di destinare, nel limite del 15%, le risorse del Fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'acquisto diretto di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, anche alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio di categoria Euro 4 ed Euro 5.

8. Disposizioni in materia di trasporto marittimo e di porti (art. 1, commi da 662 a 668)

Attraverso alcune modifiche all'articolo 199 del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), vengono assegnati ulteriori 63 milioni di euro al ristoro, nel 2021, delle Autorità di Sistema Portuale per i mancati introiti dei diritti portuali, dovuti al calo dei traffici dei passeggeri e dei crocieristi e 5 milioni di euro nel 2021 alla ulteriore compensazione delle imprese di navigazione operanti, con navi minori, nel trasporto turistico via mare o acque interne, per il calo del fatturato registrato dal 1° febbraio fino al 31 dicembre del 2020 rispetto all'anno precedente.

Viene, inoltre, estesa fino al 30 aprile 2021, la possibilità per le navi da crociera iscritte nel registro internazionale di svolgere servizi di cabotaggio, così come, grazie all'ulteriore stanziamento di 28 milioni di euro per il 2021, la possibilità per le navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento di prodotti petroliferi delle navi nonché adibite a deposito e assistenza delle piattaforme petrolifere nazionali, di fruire degli sgravi contributivi per i lavoratori marittimi imbarcati, previsti dall'art. 6 del D.L. n.457 del 1997, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n.30.

Si assegnano, inoltre, ulteriori 20 milioni di euro nel 2021 al fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per compensare le compagnie marittime dei minori introiti legati al calo dei traffici passeggeri, indotto dalla pandemia (comma 665).

Viene, infine, istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro nel 2021, destinato a compensare i terminal portuali dei minori ricavi conseguiti, per il calo dei passeggeri movimentati, dal 23 febbraio al 31 dicembre del 2020 rispetto alla media dello stesso periodo nel biennio precedente (comma 666). Un successivo decreto interministeriale stabilirà le modalità attuative della compensazione in favore delle imprese concessionarie, ai sensi degli artt. 6 e 18 della legge n.84 del 1994 e dell'art. 36 del Codice della Navigazione. L'efficacia di tali disposizioni è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.

9. Continuità territoriale Stretto di Messina (art.1, comma 669)

Per la realizzazione di interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria, finalizzati ad assicurare la mobilità dei passeggeri e a migliorare i collegamenti con il porto di Messina, viene complessivamente autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, nel triennio 2021-2023.

10. Misure per trasporto ferroviario di merci (art. 1, comma 671)

Viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multi modale (MTO) relativamente ai traffici ferroviari nazionali, a seguito dei danni economici subiti dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, direttamente imputabili alla pandemia.

11. Incentivi marebonus e ferrobonus (art. 1, commi da 672 a 674)

Al fine di promuovere il trasporto combinato marittimo, si prevede l'ulteriore autorizzazione di spesa di 25 milioni di euro nel 2021, 19,5 milioni di euro nel 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2023 al 2026, per finanziare l'incentivo Marebonus, di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Inoltre, per sostenere il trasporto combinato terrestre, viene disposta un'ulteriore autorizzazione di spesa di 25 milioni di euro nel 2021, 19 milioni di euro nel 2022 e di 22 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2023 al 2026, per finanziare l'incentivo Ferrobonus, di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015.

L'efficacia delle suddette autorizzazioni di spesa è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

12. Sostegno al trasporto ferroviario (art. 1, commi da 675 a 682)

Per sostenere le imprese ferroviarie passeggeri e merci non soggette a obblighi di servizio pubblico, a seguito dei danni economici generati dalla pandemia tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021, viene autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2034. Tali risorse saranno assegnate alle imprese, previa rendicontazione dei danni subiti, con decreto interministeriale, da adottarsi entro il 31 ottobre 2021. L'erogazione delle stesse è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Inoltre, per sostenere la ripresa del traffico ferroviario viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel 2021 e di 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2034 in favore della società Rete Ferroviaria Italiana, per disporre dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, una riduzione del canone di accesso all'infrastruttura fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario pagato dalle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri senza obblighi di servizio pubblico e di trasporto merci (art. 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112). Eventuali risorse residue di tale autorizzazione di spesa potranno essere utilizzate per compensare la società RFI delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'accesso alla infrastruttura nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, a causa del minor traffico ferroviario. Si prevede, infine, che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sottoponga al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti, prima della stipulazione con Ferrovie dello Stato spa., anche, i relativi contratti di servizio.

13. Servizi interregionali ferroviari (art. 1, commi da 683 a 687)

Si prevede, previa sottoscrizione di appositi contratti di programma con lo Stato, il trasferimento di tutte le funzioni di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di trasporto interregionale di passeggeri indivisi, attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia, alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Regione Veneto per i servizi svolti sulla direttrice Bologna-Brennero. Entro il 31 dicembre 2021, le suddette Regioni provvederanno all'affidamento di tali servizi e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio. A questo proposito, alle Regioni vengono assegnate specifiche risorse annue, oltre che quote dedicate del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n.205) già stanziata per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario.

14. Tariffe aeree sociali Sicilia (art. 1, commi da 688 a 690)

Per garantire l'efficacia dei collegamenti aerei con la Regione Sicilia, ridurre i disagi della condizione di insularità e garantire la continuità del diritto alla mobilità, viene esteso al 2021 e al 2022, attraverso un ulteriore stanziamento complessivo di 50 milioni di euro, il contributo sociale introdotto per il 2020 dalla legge di bilancio del medesimo anno, per ogni acquisto di biglietto aereo da/verso Palermo e Catania da parte di alcune categorie di residenti in Sicilia (studenti universitari fuori sede, disabili gravi, lavoratori dipendenti fuori Regione, migranti per motivi sanitari). La disposizione innalza, inoltre, a 25 mila euro annui la soglia massima di reddito lordo prevista per lavoratori dipendenti e migranti per motivi sanitari, per poter accedere al contributo sociale. Il comma 690, introdotto durante l'iter parlamentare, prevede, infine, che la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione siciliana, entro il 30 giugno 2021, elabori stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della Regione, avvalendosi di studi e analisi di amministrazioni ed enti statali e della stessa Regione Sicilia.

15. Mobilità sostenibile (art.1, commi da 691 a 695)

Viene prevista - nel limite di 20 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro annui dal 2024 al 2026 - l'estensione del contributo introdotto dalla legge di bilancio 2019 (art.1, comma 1057 della L.n.145 del 2018) per gli acquisti di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi, come da ultimo modificato dal decreto Rilancio (art. 44 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Viene, inoltre, incrementata di 100 milioni di euro la disponibilità per il 2021 del Fondo destinato al programma sperimentale Buono Mobilità, al fine di riconoscere ai soggetti titolari, il previsto rimborso per gli acquisti effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020, di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture. Alle medesime finalità saranno, inoltre, destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data dello scorso 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati. Eventuali eccedenze delle risorse disponibili saranno utilizzate per finanziare il riconoscimento ai cittadini residenti nei comuni interessati da procedure di infrazione europea per il mancato rispetto dei parametri di qualità dell'aria, il buono mobilità con rottamazione, previsto dall'art. 2, comma 1, sesto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

16. Immatricolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico (art. 1, comma 696)

Con un'integrazione all'art. 93 del Codice della Strada, si prevede che l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico sia effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche del veicolo, rilasciato dal costruttore o da uno degli Enti o associazioni abilitati (registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI). Si prevede, inoltre, in caso di nuova immatricolazione di veicoli che siano stati già iscritti nel Pubblico Registro e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti, la possibilità per il richiedente di ottenere, a fronte del pagamento di un contributo da definire con successivo decreto dirigenziale, le targhe e il libretto di prima iscrizione, ovvero una targa del periodo storico di costruzione e circolazione del veicolo, conforme alla grafica originale.

17. Punti di ricarica elettrica lungo le autostrade (art.1, comma 697)

Si prevede che le società concessionarie autostradali dotino la rete infrastrutturale di competenza di punti di ricarica dei veicoli elettrici di potenza elevata, realizzandoli direttamente o selezionando eventuali proposte da parte di soggetti terzi. Tali infrastrutture dovranno garantire tempi di attesa per l'accesso ai servizi analoghi a quelli esistenti per i veicoli tradizionali a combustione interna.

18. Distribuzione ultimo miglio cargo bike (art.1, commi 698 e 699)

Per le piccole e le micro imprese (di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE), che effettuano la distribuzione delle merci di ultimo miglio in ambito urbano, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro, si prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30% della spesa per gli acquisti di cargo bike e di cargo bike a pedalata assistita, effettuati nel 2021, nel limite annuale di 2.000 euro, per ciascun impresa beneficiaria. Un successivo decreto interministeriale definirà le modalità attuative della disposizione, la cui efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Infine, con una integrazione all'art.50 del Codice della Strada, si prevede la possibilità per le biciclette di essere dotate di un pulsante per attivare il motore, anche senza pedalare, ma non oltre il limite di 6 km/h di velocità.

19. Aumento tariffe revisioni in officina e Bonus veicolo sicuro (art.1, commi da 705 a 707)

Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 80 del codice della strada, con decreto interministeriale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà aumentata di 9,95 euro la tariffa per le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi presso le officine private.

Viene contestualmente istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 per riconoscere nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore dell'aumento tariffario, un buono di pari entità, ai proprietari dei veicoli che sottopongono il proprio mezzo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione. Il buono, nei limiti delle disponibilità del fondo, potrà essere riconosciuto a ciascun proprietario per un solo veicolo ed una volta sola. Un successivo decreto interministeriale stabilirà le modalità attuative della disposizione.

20. Tassazione navi alto mare (art. 1, commi da 708 a 712)

Attraverso alcune integrazioni all'art. 8 bis del DPR 633/1972, viene modificata la disciplina della non imponibilità IVA delle cessioni legate alle navi adibite a navigazione in alto mare. In particolare, si chiarisce che, per rientrare nel campo della non imponibilità, le navi devono effettuare un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% del totale, laddove per viaggio in alto mare si intende un tragitto, compreso tra due punti di approdo, durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza IVA sono tenuti ad attestare, con propria dichiarazione, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, la condizione della navigazione in alto mare. L'effettuazione di operazioni senza l'applicazione dell'imposta, in mancanza di tale dichiarazione ovvero in assenza dei necessari presupposti, è punita con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Con la medesima sanzione è punito chi dichiara all'altro contraente o in dogana, senza i necessari presupposti, la sussistenza della condizione di navigazione in alto mare, nonché chi effettua cessioni o prestazioni senza IVA, senza aver preventivamente riscontrato, per via telematica, la presentazione della prevista dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Si prevede, inoltre, che la dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione Europea dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini IVA, debba essere redatta in conformità a un modello approvato dall'Agenzia delle entrate e trasmessa, per via telematica, alla stessa Agenzia, che rilascia apposita ricevuta. In caso di differente percentuale di utilizzo dell'imbarcazione sul territorio dell'Unione Europea, rispetto a quanto

previsto e dichiarato in anticipo, è consentito agli utilizzatori di integrare e rettificare, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione resa, senza applicazione di sanzioni o interessi. In caso, invece, di dichiarazione mendace, l'Agenzia dell'Entrate recupera la differenza di imposta dovuta e irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30% di tale differenza, e il pagamento degli interessi di mora. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, saranno approvati i modelli delle esposte dichiarazioni e a partire dalla data di adozione di tale provvedimento, decorreranno i 60 giorni di tempo previsti per l'entrata in vigore delle disposizioni sopra esposte.

21. Compagnie aeree di trasporto internazionale (art. 1, comma 713)

Ai fini della conseguente possibilità di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA per l'acquisto di dotazioni di bordo e di alcuni servizi destinati agli aeromobili, si prevede, che, per il solo 2020, possano essere considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente voli internazionali le compagnie che rispettavano tale requisito nel 2019, prima che il mercato del trasporto aereo fosse alterato dagli effetti della pandemia.

22. Misure di sostegno al settore aeroportuale (art. 1, commi da 714 a 720)

Viene prevista l'estensione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti, ai sensi dell'art.1, comma 300 della legge in commento, dalle imprese di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, e dalle imprese del sistema aeroportuale, delle prestazioni integrative finanziate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (indennità di mobilità, ASpl/NASpl e trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà).

Viene, inoltre, istituito un fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione, di 500 milioni di euro, per l'anno 2021, destinati a compensare, nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali e nel limite di 50 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Ai fini della quantificazione delle compensazioni, si terrà conto dei minori ricavi e dei maggiori costi sostenuti dalle richiamate imprese per motivi direttamente imputabili alla pandemia, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto al medesimo periodo del 2019. Con uno o più decreti interministeriali, saranno definiti contenuti, termine e modalità di presentazione delle richieste di ristoro e, nelle more dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea, cui è subordinata l'efficacia della misura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato ad erogare complessivamente un importo di 350 milioni di euro alle due diverse tipologie di imprese, che le stesse saranno tenute a rimborsare insieme agli interessi entro il 15 dicembre 2021, in caso di mancato perfezionamento dell'autorizzazione europea.

23. Autostrada del Brennero (art. 1, commi 721 e 722)

Si prevede che, all'esito dell'affidamento della nuova concessione Autostradale relativa all'autostrada del Brennero, la Società Autobrennero spa trasferisca al bilancio dello Stato, mediante versamenti rateali di pari importo da effettuarsi entro il 2028, le risorse del fondo per il potenziamento dell'asse ferroviario, accantonate tramite i pedaggi, in regime di esenzione fiscale. Tali risorse saranno, quindi, riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze e trasferite alla società Rete Ferroviaria Italiana.

Vengono inoltre prorogati, con disposizione in vigore dal 30 dicembre 2020 (data di pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale), i termini per la stipula degli atti convenzionali di concessione dell'Autostrada A22 Brennero-Modena, nonché per i versamenti degli importi che il concessionario subentrante è tenuto a versare allo Stato, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 bis del D.L. 16 ottobre 2017 n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n.172.

24. Interventi di messa in sicurezza tratto via Salaria (art. 1, commi 723 e 724)

Nelle more del completamento degli interventi di adeguamento a 4 corsie e di messa in sicurezza della tratta compresa tra il chilometro 52 ed il chilometro 64 della Strada Statale n.4 Via Salaria e avvalendosi delle risorse ad essi destinati, la società Anas spa viene autorizzata a realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto della stessa strada, in provincia di Rieti, compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

25. Infrastrutture ricarica veicoli elettrici (art. 1, commi da 725 a 727)

Nell'ambito del Piano Nazionale delle Infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, viene eliminato il vincolo del cofinanziamento degli interventi per non oltre il 50% da parte delle Regioni ed Enti Locali per poter accedere al finanziamento statale, che pertanto potrà essere integrale.

Si prevede, inoltre, che un decreto interministeriale, da adottarsi, previa intesa della Conferenza Unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, definirà le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) per i gestori delle infrastrutture di ricarica, obbligati a fornire alla PUN i dati e le informazioni minime previste dal Piano Nazionale delle Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

26. Fondo navi abbandonate (art. 1, commi da 728 a 732)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nel 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di Sistema Portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti nei porti. Una quota pari a 1,5 milioni di euro nel 2021 e a 3 milioni di euro nel 2022 e 2023 sarà destinata alla rimozione, demolizione e vendita di navi galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina Militare, presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia. Con decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, saranno dettate le disposizioni attuative della misura.

27. Fondo ristoro città portuali (art.1, commi 734 e 735)

Per ristorare le città portuali dei danni economici derivanti dal calo delle attività crocieristiche a seguito della pandemia, viene istituito un fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Un successivo decreto interministeriale stabilirà i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, in base alla riduzione dei passeggeri.

28. Trasporto scolastico Comuni (art. 1, comma 790)

Al fine di consentire l'erogazione di servizi di trasporto scolastico, nel rispetto delle disposizioni fornite per il contenimento dell'epidemia, viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2021. Un decreto interministeriale, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, definirà i criteri di riparto e le assegnazioni delle risorse tra i Comuni e le modalità attuative della disposizione.

29. Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali (art. 1, commi 809, 810, 812-814)

Attraverso alcune modifiche all'art.1, commi 134 e seguenti della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145) in materia di contributi per gli investimenti delle Regioni in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e sistemi di trasporto pubblico, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, si incrementano di circa 1 miliardo di euro le risorse complessivamente disponibili per tali finalità dal 2021 al 2034, provvedendo, conseguentemente a modificarne la ripartizione tra i diversi beneficiari.

Si inserisce, inoltre, tra i possibili impieghi delle stesse, l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale. Si prevedono, altresì,

l'attivazione di un sistema di monitoraggio dell'assegnazione delle risorse ai Comuni e meccanismi di revoca e riassegnazione delle risorse inutilizzate. Con una modifica all'articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.160), si includono la messa in sicurezza, la nuova costruzione e il cablaggio interno tra le finalità dell'utilizzo delle risorse ivi previste per l'edilizia scolastica. Infine, si amplia la tipologia degli interventi per spese di investimento che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 871, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

30. Fondo per la perequazione infrastrutturale (art.1, comma 815)

Attraverso alcune modifiche alla legge delega in materia di federalismo fiscale, si dispone che, al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese, entro e non oltre il prossimo 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti relative alle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica, digitale e di trasporto e distribuzione del gas e
- sono definiti gli standard di riferimento per la relativa perequazione infrastrutturale.

Entro 6 mesi dalla ricognizione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare i deficit di servizi, rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione dei relativi finanziamenti. A questo proposito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2033. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, saranno individuati gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

31. Trasporto pubblico aggiuntivo (art.1, commi 816 e 817)

Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti viene istituito un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro nel 2021, per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale necessari per rispondere alle esigenze della domanda di trasporto nel rispetto delle Linee guida per il contenimento dell'epidemia, in quelle realtà caratterizzate, prima dell'emergenza, da coefficienti di riempimento dei mezzi superiori a quelli massimi consentiti dal D.P.C.M. in vigore alla data di emanazione del decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa in Conferenza Unificata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, e con il quale saranno ripartite le risorse tra le Regioni e le Province autonome.

Il comma 817, introdotto durante l'iter parlamentare, prevede, inoltre, che per l'erogazione di tali servizi aggiuntivi, nonché di quelli previsti, a valere sui 300 milioni di euro resi disponibili dall'art. 44 del D.L. 14 agosto 2020 n.104, le Regioni e i Comuni possono anche, ricorrere, attraverso convenzione, ad operatori di noleggio bus turistici, a titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio auto con conducente (NCC).

32. Ausiliari per controlli modalità utilizzo Trasporti Pubblici (art.1, comma 818)

Si prevede che, per assicurare che l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico avvenga in conformità alle misure adottate per il contenimento dell'epidemia, ai dipendenti comunali, delle società di gestione dei parcheggi, delle aziende di raccolta dei rifiuti urbani e al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possano essere attribuiti i compiti di controllo e accertamento delle violazioni, ai sensi dell'art.4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

33. Spazi sosta gratuita veicoli persone con limitata capacità motoria (art.1, commi 819 e 820)

Viene istituito un fondo, con una dotazione complessiva di 9 milioni di euro nel biennio 2021-2022, per assegnare contributi ai Comuni che provvedono a istituire spazi per la sosta gratuita dei veicoli delle persone

con limitata o impedita capacità motoria, ovvero delle donne in stato di gravidanza. Un successivo decreto interministeriale, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, stabilirà l'importo dei contributi e le modalità attuative della disposizione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA

1. Ingresso gratuito nella rete dei musei per i cittadini residenti all'estero (art.1, commi 89 e 90)

Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, gli Italiani residenti all'estero iscritti all'anagrafe A.I.R.E possano accedere gratuitamente - per gli anni dal 2021 al 2023 e nei limiti della disponibilità del Fondo appositamente creato nello stato di previsione del MIBACT con stanziamento pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno dei 3 anni indicati – ai musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici nonché complessi monumentali pubblici. Le modalità di attuazione della misura saranno stabilite con successivo decreto del MIBACT.

2. Fondo per le piccole e medie imprese creative (art. 1, commi da 109 a 113)

Viene istituito, nello stato di previsione del MISE, il Fondo PMI Creative con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di:

- a. promuovere la nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- b. promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
- c. sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative (art. 25 del D.L. 179/2012) e delle PMI innovative (art. 4 del D.L. 3/2015) nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- d. consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Il Fondo è destinato alla copertura di spese per investimenti e attività in generale di utilità pluriennale in tale settore.

Un successivo decreto del MISE, di concerto con il MIBACT, definirà i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti.

Per “settore creativo” si intende il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità (comma 112).

3. Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande, e musica jazz (art. 1, commi da 114 a 116)

Le norme di cui ai commi in analisi istituiscono, nello stato di previsione del MIBACT, uno specifico fondo a sostegno del settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz, prevedendo per l'anno 2021 una dotazione economica pari a 3 milioni di euro. Le modalità, i termini e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle

risorse previste verranno definite con specifico decreto dello stesso Ministero. Si specifica che i contributi a carico del Fondo in questione sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale (art. 1, comma 195)

Viene istituito, nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con stanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con tali risorse si organizzeranno corsi di formazione per gli operatori riferiti ad ambiti specifici della filiera del settore turismo, anche rafforzando l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale, nel quadro di un miglioramento complessivo delle competenze tramite il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si svolgeranno altresì attività non solo di formazione, ma anche di ricerca, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore. Un decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il MIBACT, individuerà modalità di accesso al fondo, criteri per la ripartizione delle risorse e ammontare dei contributi concedibili per tali attività.

5. Offerta formativa dei licei musicali (art. 1, commi 510 e 511)

Viene istituito, nello stato di previsione del MIUR, un Fondo, avente dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, finalizzato a consentire ai licei musicali di ampliare l'offerta formativa e consentire l'attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. Le modalità di utilizzazione delle risorse verranno definite con decreto dello stesso Ministro dell'istruzione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Interventi a sostegno delle università (art. 1, commi 520 e 521)

Vengono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse destinate ai contributi a favore delle università non statali legalmente riconosciute. Inoltre, nello stato di previsione del MIUR è istituito il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali riconosciute del Mezzogiorno, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021.

7. Interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica (art.1, comma 535)

La norma, introdotta durante l'esame parlamentare, istituisce, nello stato di previsione del MIUR, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro da utilizzare per interventi strutturali, di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici di particolare valore storico-artistico, non di proprietà dello Stato, che ospitano conservatori musicali. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il MEF, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in analisi.

8. Misure di sostegno per la cultura (art.1, commi da 574 a 577 e 611)

8.1. Risorse per l'esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIBACT (comma 574)

Il comma 574 prevede per il MIBACT l'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2021, 15 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 per l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali).

8.2. Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi di cultura statali (comma 575)

Il comma 575 rfinanzia, per il 2021 con 25 milioni di euro e per il 2022 con 20 milioni, lo stanziamento destinato al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle

mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

8.3. Card cultura per i diciottenni – APP 18 (commi 576 e 611)

Il comma 576 rifinanzia, con 150 milioni di euro per il 2021, la Carta elettronica, nota come APP 18, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, da parte dei soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2021.

Il comma 611 dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l'acquisto di abbonamenti e periodici.

8.4. Incremento delle risorse per i soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT (comma 577)

Il comma 577 incrementa, da 1 a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'autorizzazione di spesa finalizzata ad assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT ai fini del rafforzamento della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. La misura della stessa autorizzazione è stabilita in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2023.

Non risulta più inclusa, nei commi in analisi, la misura di contributo, per un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, in quanto tale misura è confluita nell'articolo 6 bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

9. Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 1, commi 583 e 584)

Si prevede, al **comma 583**, un incremento, da 400 milioni a 640 milioni di euro, delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220. Viene inoltre elevata dal 30% al 40% la percentuale massima del credito d'imposta per le imprese di produzione, di cui all'articolo 15 della legge medesima. Si eleva altresì, in maniera generalizzata, dal 30% al 40% la percentuale massima del credito d'imposta per le imprese di distribuzione, sopprimendo al contempo il comma 2 dell'articolo 16 della stessa legge che prevedeva i singoli casi in cui, tramite apposito decreto, era riconosciuta una percentuale del 40%. Inoltre, viene elevata dal 30% al 40% la percentuale massima del credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, di cui all'articolo 19 della stessa legge escludendo tale credito d'imposta, insieme a quello di cui all'articolo 15, dal limite massimo complessivo previsto all'articolo 21, comma 1, sempre della legge 14 novembre 2016, n. 220. In fine, si introduce una clausola di flessibilità nella determinazione delle aliquote dei crediti di imposta, in modo che i decreti del MIBACT, adottati di concerto con il MEF, possano tenere conto dell'andamento del mercato e delle esigenze degli operatori.

Al **comma 584** viene poi introdotta una clausola di salvaguardia con il richiamo a quanto previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, circa il monitoraggio del MEF degli oneri di cui al comma precedente prevedendo che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, si proceda a una riduzione del Fondo medesimo.

10. Fondazioni lirico-sinfoniche (art. 1, commi da 589 a 594)

Si affronta il tema del processo di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche (Fls), di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Legge Bray). Il legislatore si è posto l'obiettivo di proseguire nel risanamento delle gestioni dei teatri d'opera maggiormente compromesse sul piano economico-finanziario e patrimoniale, offrendo agli enti capaci di attuare un piano di rientro dal debito e di riorganizzazione complessiva della gestione un finanziamento a carattere rotativo.

Il **comma 589** è relativo agli enti lirico-sinfonici che hanno già presentato i piani di risanamento e le integrazioni secondo le modalità e i termini previsti, in primo luogo, dal succitato decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, nonché dall'articolo 1, comma 355 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha consentito una proroga dei termini originari previa integrazione dei piani di risanamento già presentati, e dal comma 356 del medesimo articolo, relativo alla riapertura dei termini per quelle fondazioni lirico sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della legge citata, non avevano aderito alla procedura di risanamento introdotta sempre dal decreto legge 8 agosto 2013, n. 91. In particolare, considerato che il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario delle fondazioni alla data del 31 dicembre 2020, è stato oggettivamente impedito dalle misure emergenziali adottate per il contenimento della pandemia – misure che hanno colpito fortemente il settore dello spettacolo dal vivo – si prevede la proroga di un anno di detto termine.

Il **comma 590** riapre la possibilità ad ulteriori Fondazioni, che versino in uno stato di crisi economico-finanziaria, di aderire alle procedure sopra illustrate a fronte dell'impegno di un medesimo risanamento economico gestionale. I termini e le modalità previsti per la presentazione dei piani e per l'approvazione degli stessi restano quelli previsti dall'articolo 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91. Le fondazioni sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. La verifica e il monitoraggio sono affidati al Commissario straordinario. Scaduto inutilmente il termine suddetto, le Fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il **comma 591** estende anche agli enti di cui al comma precedente - oltre che alle Fls già aderenti alla Legge Bray - la possibilità di ricorrere alla transazione fiscale con le Agenzie Fiscali di cui all'articolo 182 ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 31 maggio 2014, n.83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106.

Al fine di consentire le attività di monitoraggio per le fondazioni già sottoposte alla Legge Bray, nonché la validazione del percorso di risanamento di nuove fondazioni che lo richiedano, il **comma 592** proroga l'incarico del Commissario straordinario rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 e si prevede, al **comma 594**, un compenso posto a carico delle Fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo.

Si prevede, altresì, che la struttura commissariale possa avvalersi dell'opera di esperti incaricati dalla Direzione generale Spettacolo del MIBACT entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di 24 mesi, rinnovabili per ulteriori 12, nel caso in cui le funzioni del commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023.

Il **comma 593** autorizza la spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 40,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

11. Disposizioni in materia di strutture ricettive (art. 1, commi da 595 a 597)

I commi in analisi intervengono sul regime fiscale delle locazioni brevi - contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni – in base al quale, per il disposto dell'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è previsto che, ai redditi derivanti da tali attività, si applichi, in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, con l'aliquota del 21 per cento.

Con la misura prevista al **comma 595** si stabilisce che tale modalità di imposizione possa essere applicata, dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, solo nel caso in cui il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative, destini alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Si stabilisce altresì che, negli altri casi, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2082 del Codice civile, quindi da soggetti che esercitano

professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di servizi. Ciò anche nei casi in cui i contratti di locazione breve vengano stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Viene conseguentemente abrogato, al **comma 596**, il comma 3-*bis* dello stesso articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che rimandava a un regolamento da emanare su proposta del MEF la definizione dei criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presumeva svolta in forma imprenditoriale.

Al **comma 597** sono inoltre apportate modifiche all'articolo 13-*quater* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare:

- si sostituisce il comma 4. Il nuovo comma istituisce una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi e di loro identificazione mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, per tenere conto sia dell'intervenuto trasferimento delle competenze sul turismo dal MIPAAF al MIBACT sia della necessità di rispettare la competenza delle Regioni e Province autonome in merito. Con decreto del MIBACT, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in analisi, verranno stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali – laddove adottati – e di accesso alle informazioni che vi sono contenute;
- i commi 5 e 6 vengono abrogati. Vengono così eliminati i precedenti riferimenti alle norme per la realizzazione e gestione della citata banca dati ed alle modalità di accesso e messa a disposizione delle informazioni ivi contenute, nonché ai criteri per la composizione del codice identificativo ed alle modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice stesso da parte dell'Agenzia delle entrate;
- il comma 7 viene modificato inserendo l'obbligo di pubblicare il suddetto codice, nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, a carico di tutti i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 come modificato dalla norma in analisi.

12. Servizi per lo stazionamento delle unità da diporto (art.1, comma 598)

La norma interviene nuovamente sull'applicazione dell'aliquota IVA ridotta ai servizi resi dai marina resort per la sosta e il pernottamento dei diportisti all'interno delle unità da diporto ivi ormeggiate, dopo le modifiche già apportate, da ultimo con quanto disposto al comma 10 bis dell'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. Con l'intervento del comma in analisi si prevede che l'aliquota IVA ridotta venga applicata anche ai corrispettivi dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento delle unità da diporto.

13. Supporto strutture turistico-ricettive (art. 1, comma 603)

La norma, inserita durante l'iter parlamentare, interviene sul Fondo - istituito nello stato di previsione del MIBACT - destinato a sostenere le perdite conseguite da agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici nonché imprese, che esercitano l'attività di trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti a seguito delle misure adottate di contenimento del COVID-19. Con essa, le imprese turistico ricettive vengono inserite tra i destinatari delle risorse prevedendosi inoltre un finanziamento aggiuntivo del fondo stesso, per l'anno 2021, pari a 100 milioni di euro.

14. Tax credit riqualificazione (art. 1, comma 604)

La norma, introdotta durante l'iter parlamentare, interviene sul credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. L'applicazione della misura era stata estesa, negli anni, per le stesse tipologie di spesa, anche agli agriturismi, alle terme - per la realizzazione di piscine termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento

delle attività termali – e, da ultimo, alle strutture ricettive all'aria aperta. L'autorizzazione di spesa, attualmente prevista in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, viene incrementata di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. E-commerce delle imprese agricole (art 1, comma 131)

Viene concesso un credito d'imposta, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori dal territorio nazionale, e per le attività e i progetti finalizzati all'aumento delle esportazioni.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Accordi per l'innovazione (art. 1, comma 154)

La norma prevede il rifinanziamento, con 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, dello strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione, disciplinato con decreto ministeriale 1 aprile 2015 e successivamente modificato con decreto ministeriale 24 maggio 2017. Si tratta di sostegno a rilevanti progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati nell'ambito di Accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le Regioni, le province autonome, altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, per l'attuazione di interventi caratterizzati da notevole impatto tecnologico, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

3. Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno (art. 1, commi 188 - 190)

Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore.

Con Delibera del CIPE sono assegnate al Ministero per l'Università e la Ricerca, nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2021/2027. Gli interventi possono essere finanziati anche dai fondi strutturali europei 2021/2027, nonché dalle ulteriori risorse assegnate all'Italia con il Recovery Fund.

I criteri per il riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile saranno stabiliti tramite decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla delibera del CIPE.

4. Contratto istituzionale di sviluppo sisma centro Italia (art. 1, commi 191-193)

Nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al fine di consentire interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di un contratto istituzionale di sviluppo. È prevista la possibilità, per il Commissario straordinario, di destinare agli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo, fino a 30 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

5. Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione offerta formativa universitaria (art. 1, comma 194)

E' istituito un fondo di sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria. La dotazione è di 5 milioni di euro per ognuna delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche) e per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

6. Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole (art. 1, commi 515 - 517)

Le disposizioni in commento, introdotte durante l'iter parlamentare, apportano modifiche all'art. 1 della L. 31 luglio 1997, n. 249, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche attraverso l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni.

In particolare, si prevede l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (ROC) anche a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca che offrono servizi in Italia (pur se non stabiliti).

Si attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di far rispettare l'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 - che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online* (piattaforme) - anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta nonché mediante la raccolta di informazioni pertinenti.

A tale scopo si prevede l'applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrare, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore.

Viene introdotto un contributo a carico dei suddetti soggetti, fissato in via di prima applicazione all'1,5 per mille dei ricavi conseguiti sul territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, dalle voci delle omologhe scritture contabili attestanti il valore della produzione. Per gli anni successivi il contributo è modificabile dall'Autorità, sia nella misura che nelle modalità, fino al limite massimo del 2 per mille dei ricavi individuati come sopra.

7. Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID – Kit digitalizzazione (art. 1, commi da 623 a 625)

Al fine di ridurre il divario digitale, si prevede la concessione a famiglie a basso reddito di un dispositivo elettronico in comodato gratuito con connettività per un anno, o un *bonus* del valore equivalente e per le stesse finalità. Per accedere al beneficio è necessario che ricorrano le seguenti condizioni: un componente del nucleo familiare sia iscritto a un ciclo di istruzione scolastico o universitario; il reddito ISEE non sia superiore a 20 mila euro annui; non si sia titolari di contratto di connessione *internet* o di un contratto di telefonia mobile; occorre dotarsi del sistema SPID.

Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine è istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 20 milioni per il 2021.

Le modalità di accesso al beneficio sono definite con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (art. 1, commi 144 e 145)

Resta nel codice della proprietà intellettuale il termine “*Italian Sounding*”. L’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte delle associazioni rappresentative di categoria, viene estesa ai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo, e viene concessa nella misura massima di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni a decorrere dal 2021. L’autorizzazione di spesa del Fondo per la promozione integrata viene contestualmente incrementata di 145 milioni di euro per l’anno 2021, con specifico riferimento alla componente dedicata all’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% per le imprese esportatrici che ottengono crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo 394/1981.

2. Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese (art.1, comma 1142)

La disposizione prevede l’incremento di 1.085 milioni di euro per l’anno 2021 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 la dotazione finanziaria del Fondo rotativo 394/1981. Viene contestualmente aumentata di 465 milioni di euro per l’anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50%. Le due misure sono destinate alle imprese esportatrici che presentino programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi. Viene quindi prorogato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale possono essere presentate domande per l’esenzione dalla prestazione della garanzia per i finanziamenti concessi alle imprese esportatrici a fronte della presentazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi.

3. Rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo (art.1, commi da 1144 a 1149)

Per valorizzare le tradizioni enogastronomiche italiane, le produzioni agroalimentari e industriali italiane, la dieta mediterranea e contrastare i fenomeni di contraffazione e di *italian sounding* (art. 144, comma 1-bis, D.Lgs. 30/2005), viene definita e promossa la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.

Per “ristorante italiano” si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l’insieme dei cibi e delle bevande di cui l’esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all’elenco tenuto dal Mipaaf ed ai prodotti riconosciuti dall’Unione europea come DOP, IGP, DPCG, IGT, nonché come produzioni di specialità tradizionale garantita.

Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai pubblici esercizi all’estero che somministrano i prodotti “pizza italiana” o “gelato italiano”.

Con decreto del Mise, di concerto con il MEF, il Mipaaf ed il Ministero affari esteri, sentita la Conferenza unificata sono adottate, entro sei mesi, le disposizioni attuative specificando le finalità da perseguirsi, tra le quali, si evidenziano:

- predisporre e coordinare i programmi di attuazione delle presenti disposizioni, ferme restando le attribuzioni della Cabina di regia sull’internazionalizzazione;
- attribuire l’attestazione distintiva di “ristorante italiano nel mondo”, in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti previa verifica da parte del personale delle CCIAA all’estero o altro organismo individuato dal decreto di attuazione;
- attribuire l’attestazione di “pizzeria italiana nel mondo” e di “gelateria italiana nel mondo” secondo le medesime modalità;
- stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell’abuso del termine “italiano” nelle insegne, con facoltà di ritiro dell’attestazione;

- tutelare e diffondere all'estero le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;
- promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare per migliorare la fornitura a tali esercizi di prodotti di origine e produzione nazionale;
- promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo;
- costituire, aggiornare e mantenere la banca dati degli esercizi di ristorazione italiana all'estero anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e redigere una relazione triennale sulla rete degli esercizi in essa presenti comprensiva dei dati sui controlli effettuati;
- curare l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo.

Tale Conferenza, oltre a costituire momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi sopra richiamata, conferisce le attestazioni distintive di "ristorante italiano nel mondo", di "pizzeria italiana nel mondo" e di "gelateria italiana nel mondo" agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Proroga Bonus verde (art. 1, comma 76)

La norma dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde).

Si ricorda, al riguardo, che la disposizione in esame prevede che, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si possa detrarre un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Gli interventi agevolabili sono:

- a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

2. Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette (art. 1, commi da 736 a 741)

Le disposizioni mirano a potenziare le risorse per la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché a garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali e aree marine.

Particolare attenzione e risorse vengono assegnate al funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi la cui autorizzazione di spesa è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Viene, inoltre, disposto un finanziamento, a decorrere dall'anno 2023, per il programma "Caschi verdi per l'ambiente", istituito inizialmente in via sperimentale per i soli anni 2020, 2021, 2022, e consistente in una serie di attività di supporto alle aree nazionali protette per contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e avviare percorsi di cooperazione internazionale volti a salvaguardare i valori ecosistemici anche con riferimento alle riserve MAB (Uomo e Biodiversità) riconosciute dall'UNESCO.

3. Misure per razionalizzare il consumo dell'acqua potabile e di contenitori in plastica (art. 1, commi da 1087 a 1089)

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché agli enti non commerciali, viene riconosciuto un credito d'imposta, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Tale credito di imposta è pari al 50 per cento delle spese sostenute - dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 - fino ad un ammontare complessivo non superiore per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale, e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Viene demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fissazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Il comma 1089 prevede, infine, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, che per monitorare e valutare la riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, le informazioni sugli interventi effettuati vengano trasmesse per via telematica all'ENEA. L'ENEA, una volta elaborate le informazioni pervenute, è chiamata a trasmettere una relazione sui risultati al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

4. Potenziamento delle misure di tutela ambientale (art. 1, commi da 742 a 751)

Le disposizioni introducono una serie di misure volte a potenziare la tutela ambientale intervenendo in diversi ambiti. Si prevede di completare la cartografia geologica ufficiale d'Italia, presupposto fondamentale per programmare interventi di mitigazione del rischio sismico e, in generale, volti a mettere in sicurezza il territorio.

Viene poi istituito il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile" così come raccomandato dalla Commissione europea, che sostiene la necessità che venga finanziata la crescita sostenibile, riorientando i flussi di capitali verso investimenti "green".

Viene, inoltre, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, seguendo il modello virtuoso dei sistemi di certificazione EMAS e ECOLABEL, un Comitato per la finanza ecosostenibile, chiamato ad esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale, composto da esperti di diversi Dicasteri. Le modalità applicative del sistema di certificazione, ivi compresi, in primo luogo, il sistema di indicatori necessari per valutare la natura ecosostenibile degli investimenti, saranno definiti con una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario per le discariche abusive, viene disposto che tali risorse non siano superiori al 2 per cento annuo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, in luogo del limite dello 0,5 per cento attualmente previsto.

Risorse aggiuntive per i compiti di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero sono assegnate anche alle Capitanerie di Porto in ragione dei molteplici aspetti sui quali sono chiamate a intervenire: dal controllo delle emissioni di fumi e dei combustibili alla verifica sull'adempimento della normativa in materia di conferimento dei rifiuti da parte delle navi; dal monitoraggio del traffico mercantile in transito nel mare

territoriale e lungo le rotte di uscita ed accesso agli ambiti portuali, al controllo dei piani di riciclaggio delle navi e la relativa disciplina sanzionatoria.

Al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione d'impatto ambientale e la valutazione di impatto strategica e dalla Commissione PNIEC, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA). A tal fine si prevede una specifica convenzione. Per tali finalità viene autorizzata una spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente deve svolgere in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, il comma 751 prevede, infine, di incrementare, di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, le risorse destinate all'attuazione dei programmi specificatamente indirizzati a valutare lo stato ambientale delle acque marine.

5. Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici (art. 1, commi da 752 a 754)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il "Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica", con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Le modalità di utilizzo del Fondo saranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene, inoltre, istituito un fondo - con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 - per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Ulteriore fondo destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

6. Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA e di un fondo per il recupero della fauna selvatica (art. 1, commi da 755 a 758)

Viene istituito il centro di accoglienza animali appartenenti a specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, per i quali è fatto divieto di possesso.. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Viene, inoltre, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è volto a sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica portata avanti dalle associazioni ambientaliste riconosciute. Le modalità di utilizzo del Fondo vengono demandate a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute.

7. Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche (art. 1, comma 759)

La disposizione prevede la istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale in territori di prossimità di aree protette (parchi nazionali, riserve MAB, siti naturalistici UNESCO). Il fine è di sensibilizzare i più giovani (studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, che vivono all'interno di tali territori), sull'importanza dei valori ecosistemici e sulla necessità di salvaguardarli.

8. Agevolazioni per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi da 760 a 766)

Al fine di incentivare presso gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni), la cui sede legale ricade all'interno di zone economiche ambientali, il vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, **viene riconosciuto**, in via sperimentale, un **contributo a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno**, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e sino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Inoltre, sempre al fine di promuovere il vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, per il 2021 e il 2022, un abbuono all'atto della resa dell'imballaggio pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso.

Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. Tale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun utilizzatore, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 2022 e sino ad esaurimento delle predette risorse.

L'attuazione di tali disposizioni viene affidata a un decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi da 767 a 769)

Le disposizioni intendono incentivare l'adozione da parte degli Enti di Governo d'ambito e, laddove non costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. Il fine ultimo è di commisurare la tariffa rifiuti alla reale produzione e, quindi, all'effettivo servizio reso alle utenze contribuendo all'attuazione del principio comunitario "chi inquina paga".

Viene quindi istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei suddetti sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico. Agli Enti di governo d'ambito e ai Comuni interessati dalla disposizione, che adottano uno dei predetti sistemi di misurazione, è erogato un contributo fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.

10. Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi da 770 a 771)

Nell'ambito delle zone economiche ambientali (che coincidono con i territori dei parchi nazionali) possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche o di investimenti volti a promuovere la diffusione del compostaggio di comunità. A tal fine viene istituito un fondo – denominato "Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali" - con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per contribuire alla realizzazione di compostiere di comunità e per incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi in zone speciali del paese caratterizzate da un particolare pregio ambientale.

11. Accelerazione procedure VIA per la realizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026 (art. 1, commi da 772 a 774)

Al fine di garantire il successo dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano Cortina 2026, si prevede che, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la competizione, che rientrano all'interno del Programma Integrato di Intervento, le procedure di VIA regionale si svolgano con le forme e modalità semplificate, dimezzando la relativa tempistica.

Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, viene, inoltre, autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e la ripartizione delle risorse vengono demandate a uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati.

12. Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche della plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti (art. 1, commi da 1084 a 1085)

Vengono introdotte una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, la cui entrata in vigore viene differita dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

In particolare viene modificata la definizione di MACSI semilavorati, esplicitando l'inclusione delle preforme (il semilavorato dal quale si ricavano, attraverso la fase di soffiaggio, le bottiglie ed i flaconi per vari utilizzi alimentari e non) nell'ambito dei medesimi.

Vengono inoltre inclusi, nel novero dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sui MACSI, anche i soggetti per conto dei quali i MACSI sono fabbricati. È previsto, inoltre, un innalzamento (da 10 a 25 euro) della soglia di esenzione di MACSI immessi in consumo, sotto la quale l'imposta non è dovuta e il soggetto obbligato viene esentato dal presentare la dichiarazione trimestrale relativa ai quantitativi immessi a consumo.

Viene chiarito, inoltre, che, per i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato e che sono interessati dall'obbligo di versamento della plastic tax, il rappresentante fiscale di cui si avvalgono è responsabile con loro in via solidale.

Integralmente sostituito il comma 647 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare, anche in questo distinto settore tributario, i poteri ad essa ordinariamente conferiti nell'espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta sui MACSI. A tal fine i funzionari dell'Agenzia hanno facoltà di accesso ai luoghi di lavoro delle attività soggette alla plastic tax, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni. Per i soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione alle materie plastiche da loro utilizzate provenienti da impianti di riciclo, è prevista la possibilità che la medesima Agenzia possa intervenire anche presso i fornitori della plastica riciclata.

Viene, inoltre, **attenuata**, nel minimo e nel massimo, **l'entità delle sanzioni amministrative** attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sui MACSI nonché per la tardiva presentazione della citata dichiarazione trimestrale relativa ai quantitativi immessi a consumo.

Grazie alle nuove disposizioni il **mancato pagamento dell'imposta** è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa (e non più al decuplo), non inferiore comunque a euro 250 (rispetto ai 500 attualmente previsti).

In caso di **ritardato pagamento dell'imposta** si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento (rispetto al 39%) dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150 (e non più ai 250 euro).

Per la **tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale** e per ogni altra violazione delle disposizioni e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500 (rispetto agli attuali limiti da 500 a 5.000).

Per l'irrogazione delle sanzioni tributarie collegate all'imposta, trova applicazione quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante "*Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie*". In particolare trova applicazione l'articolo 17 che disciplina i casi in cui le sanzioni collegate a un tributo possono essere irrogate senza previa contestazione.

Si interviene, inoltre, sulla disposizione che disciplina il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli volto a stabilire le modalità di attuazione della disciplina della plastic tax, eliminando il riferimento alla data di emanazione (prevista in maggio 2020) nonché precisando e ampliando l'ambito di applicazione.

Infine il comma 1085 è volto a rendere strutturali, a decorrere dal 2021, **le misure per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato (PET) utilizzato negli imballaggi per alimenti** (nella sostanza è stata eliminata la percentuale minima di polietilentereftalato vergine originariamente richiesta per l'idonea commercializzazione dei prodotti). Tali misure erano, infatti, precedentemente previste solo in via sperimentale e per un arco di tempo limitato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate (art. 1, commi da 58 a 60)

Il comma 58 proroga, per l'anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 14 e 16, comma 1 e comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Confermate le percentuali di detrazione e gli interventi incentivati oggi vigenti. In particolare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 finalizzate a interventi di **ristrutturazione edilizia** (limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare) è prevista una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote uguali.

Per quanto riguarda invece le spese sostenute fino a dicembre 2021 finalizzate a interventi di **riqualificazione energetica sui singoli immobili (c.d. ecobonus)**, è prevista una detrazione del 50% per l'acquisto e l'installazione di infissi, schermature solari e generatori di calore alimentati a biomasse. Per gli altri tipi di intervento, la detrazione è del 65%, con quote uguali da suddividere in 10 anni. Anche l'acquisto e l'installazione di microgeneratori prevede una possibilità di detrazione del 65% purché questo generi un risparmio di energia primaria di almeno il 20%.

Una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di ugual valore è prevista per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici** finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione. Al riguardo, il limite di spesa detraibile è stato innalzato – nel corso dell'esame parlamentare – da 10.000 a 16.000 euro.

Il comma 59, inoltre, dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto **bonus facciate**).

Il comma 60 introduce una detrazione sui redditi, nella misura del 50 per cento, per interventi di sostituzione del **gruppo elettrogeno di emergenza** esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

2. Bonus idrico (art. 1, commi da 61 a 65)

Il comma 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il Fondo per il risparmio di risorse idriche, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021.

La finalità del fondo è quella di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per:

- a) la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
- b) la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Viene altresì precisato (comma 64) che il bonus idrico in questione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE.

La definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

3. Modifiche all'articolo 119 del DL n.34 del 2020 – Superbonus 110% (art. 1, commi da 66 a 75)

Il comma 66 introduce modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia il cosiddetto Superbonus 110%.

In primo luogo, si dispone la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022, prevedendo di ammortizzare in quattro quote annuali di pari importo la spesa sostenuta nel 2022.

Per quanto riguarda gli interventi trainanti sono inclusi quelli per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Ai fini interpretativi viene ulteriormente chiarita la definizione di unità immobiliare “funzionalmente indipendente”, secondo cui deve essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche il rifacimento della copertura e l'isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Vengono inclusi tra gli interventi trainati, per cui è prevista una maggiorazione della detrazione al 110 per cento, quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone con più di 65 anni, purché svolti in concomitanza di uno degli interventi trainanti.

Per gli interventi svolti dagli istituti autonomi case popolari (IACP) si dispone la proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2022.

Viene **prorogata al 30 giugno 2022** anche la maggiorazione al 110 per cento della detrazione per gli interventi del **Sismabonus**, prevedendo di ammortizzare in quattro quote annuali di pari importo la spesa sostenuta nel 2022. Stesso orizzonte temporale è applicato alla maggiorazione del 50 per cento dei limiti di spesa prevista per gli immobili localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2008, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, gli incentivi del sismabonus al 110% spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per quanto riguarda l'installazione di **impianti solari fotovoltaici**, si prevede che possa avvenire anche su strutture pertinenziali agli edifici, con la possibilità di portare in detrazione fiscale anche le spese sostenute nel 2022, ma in 4 quote annuali di pari importo.

Per gli **interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

Si dispone, inoltre, che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli IACP, che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano effettuato i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa. Altre modifiche riguardano la polizza assicurativa obbligatoria per i professionisti che svolgono le asseverazioni, secondo cui l'obbligo si considera rispettato qualora il soggetto abbia già stipulato una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, che non escluda attività di asseverazione, con un massimale non inferiore ai 500.000 euro specifico per il rischio di asseverazione e che garantisca cinque anni di garanzia dalla cessazione dell'attività e cinque anni di retroattività.

Viene, inoltre, fatto obbligo di pubblicizzare l'accesso agli incentivi del Superbonus 110%, tramite apposita affissione sul cantiere relativo all'edificio su cui vengono svolti i lavori.

Prorogate, col comma 67, anche le disposizioni di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero quelle relative alle possibilità di

optare, in luogo alla fruizione diretta dell'incentivo, per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Possibilità che adesso potranno essere fruite per tutto il 2022.

Il comma 68 specifica che gli interventi previsti dal Sisma bonus, per essere agevolati devono avere iniziato le procedure autorizzative dopo l'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90 o, in alternativa, è necessario il rilascio del titolo edilizio.

Il comma 69 introduce la possibilità per i comuni di assumere personale a tempo determinato (massimo un anno), per velocizzare le pratiche autorizzative relative ai lavori previsti dal Superbonus.

A tal fine è istituito (comma 70) un fondo di 10 milioni per il 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine il comma 71 istituisce un fondo di un milione presso il Ministero dei trasporti per favorire gli interventi negli edifici gestiti dagli IACP, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Agli oneri derivanti dalla modifiche apportate si provvede mediante ricorso al Fondo per lo sviluppo e la coesione e con le risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Si sottolinea, però, che la validità delle proroghe sancite dai presenti commi è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

4. Modifiche al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (art. 1, comma 82)

Il comma 82 apporta modifiche all'art. 23, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, che disciplina la destinazione di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Nello specifico, si prevede che la quota annua dei proventi destinata al Fondo non sia destinata interamente a interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, per i quali è fissato un limite a 10 milioni di euro, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni fino al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone. La restante parte (circa 120 milioni annui a decorrere dal 2021), viene destinata a misure in favore dei settori con un elevato rischio di riallocazione delle emissioni di carbonio.

5. Patto di Stato per il settore della raffinazione e bioraffinazione (art. 1, commi 159 e 160)

Il Ministero dello Sviluppo economico si fa promotore di un accordo con le imprese operanti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione per promuovere gli investimenti volti a realizzare gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, parte dei quali dovrà essere finanziato con il gettito delle accise e dell'iva, secondo quote da definire nella legge di bilancio di ciascun anno.

6. Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati ad accisa (art. 1, commi 1128 e 1129)

Le disposizioni intendono rafforzare il sistema di verifica e controllo della regolarità delle licenze fiscali di esercizio per depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta.

A tal fine viene operata una modifica all'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

In particolare il comma 1128, lettera a) sostituisce il comma 6-*bis* dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo il rafforzamento dei casi di diniego, di revoca o di sospensione delle licenze fiscali di esercizio per depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta (di cui ai commi 1 e 6 del medesimo articolo 25), equiparandoli a quelli, più stringenti, previsti per i depositi commerciali ad imposta sospesa.

Con riferimento ai depositi commerciali di benzina e di gasolio per carburazione, si prevede che la licenza sia negata ai soggetti che risultino carenti dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo richiesti per un ordinario svolgimento dell'attività del deposito. Tali requisiti saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base a parametri, quali la capacità dei serbatoi, i servizi strumentali all'esercizio, il conto economico previsionale. Sempre per tali depositi si prevede anche un obbligo di preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei soggetti per conto dei quali la benzina ed il gasolio usato come carburante sono detenuti ovvero estratti.

In fase di prima applicazione la predetta comunicazione di inizio attività dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

1. Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse (art. 1, commi da 146 a 152)

Si introduce la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento di interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse e di beni immobili in disuso appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali. Per il finanziamento di tali interventi è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Economie e delle Finanze, un apposito Fondo con una dotazione complessiva di 255 milioni di euro, nel triennio 2021- 2023. Ad InvestItalia sono affidati compiti di: coordinamento e supporto alle Pubbliche Amministrazioni interessate alla definizione dei piani di sviluppo; predisposizione di una proposta di graduatoria annuale dei piani ai fini dell'accesso al finanziamento. L'approvazione definitiva dell'elenco dei piani di sviluppo ammessi e l'erogazione delle risorse è effettuata dal CIPE che, con propria delibera, definisce anche i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei singoli piani.

Sono previste specifiche disposizioni per favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato. In particolare, nell'ambito della procedura di predisposizione di piani è previsto che possano essere acquisite proposte di investimento privato a seguito della pubblicazione di specifico Avviso pubblico, predisposto dall'Amministrazione titolare del bene, o in risposta a specifica manifestazione di interesse. Tali proposte devono indicare: il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l'iniziativa economica privata, derivante dall'insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico finanziario volto a dimostrare la redditività e la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento nonché a fornire elementi necessari per massimizzare le ricadute economico-sociali e occupazionali sul territorio.

2. Economie di bilancio della Camera dei Deputati - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale (art. 1, comma 412)

L'importo di 40 milioni di euro (quota parte degli 80 milioni di euro versati dalla Camera dei deputati e affluiti al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020) è destinato, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del D.L. 189/2016. Tali risorse sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016..

3. Rimboschimento in ambito urbano (art. 1, comma 570)

Vengono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di incrementare le risorse del programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane, come previsto dall'art. 4 del D.L. 111/2019.

4. Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico dell'Edilizia (art. 1, comma 786, lett. b)

Con la misura in esame, viene disposta la proroga al 2021 della facoltà, per gli enti territoriali, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19. Tale facoltà, già applicabile all'esercizio finanziario 2020, è stata introdotta dal comma 2 dell'articolo 109 del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"). Resta fermo che sono esclusi dall'applicazione della disposizione in esame i proventi delle sanzioni per inottemperanza all'ingiunzione a demolire, previste per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Misure per il sostegno del settore suinicolo (art.1, commi 136 e 137)

Viene rifinanziato il Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di sostenere e rilanciare la filiera suinicola nazionale.

Con il comma 136, lettera b), vengono integrate le finalità del suddetto Fondo, prevedendo che le stesse siano volte anche a contribuire a realizzare progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e di trasformazione della carne.

Le misure di sostegno al Fondo suinicolo saranno concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali (art. 1, commi da 139 a 143)

La disposizione prevede, a carico di chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, l'obbligo di riportare su un apposito registro elettronico, istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue.

Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione dei cereali e di sfarinati a base di cereali, di qualsiasi provenienza, devono essere registrate nel registro entro 7 giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse. Con successivo decreto del Mipaaf, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le modalità applicative.

In caso di mancata istituzione del registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 mila a euro 20 mila, mentre in caso di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica del registro stabilite con il decreto di attuazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5 mila.

Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è l'ICQRF.

3. Sigarette elettroniche (art.1, comma 1124, lett. f) e comma 1125)

Viene modificato il comma 5-bis dell'art. 62-quater del D.Lgs. n.504/1995, disponendo che, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione per la vendita

e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquidi secondo i seguenti criteri:

- prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
- effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
- non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
- presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

E' comunque consentita ai suddetti esercizi la prosecuzione dell'attività di vendita nelle more dell'adozione della determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Viene anche modificato l'art. 21, commi 11 e 12, del D.Lgs. 6/2016, stabilendo che la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In caso di violazione di tali modalità si applica, a cura dell'Agenzia delle dogane, la rimozione dai siti web delle iniziative commerciali (art. 102 del D.L. n.104/2020), fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica (art 1, commi 475 – 477)

Fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard, vengono rimodulati, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti di spesa farmaceutica convenzionata territoriale al 7 per cento e della spesa farmaceutica per acquisti diretti al 7,85 per cento. Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita AIFA, d'intesa con il Ministero dell'economia. Vengono inoltre regolamentate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per acquisti diretti 2018 e 2019.

2. Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento televisivo (art. 1, comma 616-617)

La norma prevede una nuova modalità di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla televisione, disponendo la destinazione della quota fissa di 110 milioni di euro annui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA.

3. Conferenza sul futuro dell'Europa (art. 1, comma 626)

È autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Disposizioni in materia di giochi (art.1, commi da 1130 a 1133)

Viene prorogato, dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2023, il termine, entro il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere alla gara per l'attribuzione delle nuove concessioni Bingo, per consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un tempo più lungo per recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, conseguentemente, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni.

Si consente inoltre ai titolari di concessioni Bingo, per i primi sei mesi dell'anno 2021, di versare all'erario soltanto una parte degli importi dei canoni di concessione, ossia 2.800 euro mensili per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e 1400 euro mensili per ogni frazione di mese pari o inferiore a 15 giorni; la differenza verrà rateizzata con diciotto versamenti mensili di pari importo, con interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal mese di luglio 2021 e fino al mese di dicembre 2022.